

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 17-12-2019) **30-01-2020, n. 2087**

30 Gennaio 2020

Ma deve dirsi in linea con l'evoluzione in senso restrittivo della nozione di inesistenza nella giurisprudenza di questa Corte - a partire da Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916 - l'approdo ermeneutico più recente, che degrada la relativa invalidità a mera nullità, suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione da ordinarsi ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (ove, come nella specie, il destinatario non la sani con spontanea costituzione), anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta cessazione (Cass. ord. 24/01/2018, n. 1798, in caso di conoscenza della sostituzione del difensore);

in particolare, va superato il rigorosissimo opposto orientamento nel senso dell'inesistenza della notifica (confermato, tra le ultime, da Cass. 19/01/2016, n. 759, ovvero da Cass. ord. 11/01/2017, n. 529): infatti, anche in una simile evenienza - cioè di notificazione a chi era stato comunque rappresentante in giudizio di quella che al momento era stata la giusta controparte - vi è un collegamento idoneo, sufficiente e non arbitrario, tra il destinatario della notifica ed il soggetto a quella interessato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni - Primo Presidente -

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente di sez. -

Dott. MANNA Antonio - Presidente di sez. -

Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere -

Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13120-2018 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRASCA, rappresentato e difeso dall'avvocato TERESA BRACONARO;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 88/2018 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 30/01/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per l'accoglimento del ricorso, con declaratoria della giurisdizione ordinaria;

udito l'Avvocato Leonardo Brasca per delega orale dell'avvocato Teresa Braconaro.

Svolgimento del processo

che:

L.M. ricorre, con atto - intestato "regolamento di competenza" - articolato su di un unitario motivo e notificato a mezzo p.e.c. il 20/04/2018, per la cassazione della sentenza n. 88 del 30/01/2018 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, di declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario "in favore del giudice tributario", con fissazione di termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi a quest'ultimo e compensazione delle spese processuali;

una volta dichiarata, con sentenza n. 584 del 27/11/2014, inammissibile dalla già adita Commissione Tributaria Provinciale di Forlì analogo opposizione e per difetto di giurisdizione del giudice tributario, il L. aveva il 27/10/2015 dispiegato dinanzi a quello ordinario opposizione avverso il pignoramento presso terzi intentato ai suoi danni - e nei confronti del terzo Edil Domus srl - da Equitalia Centro spa, notificatogli il 07/04/2014 per Euro 177.347,59, deducendo la mancata previa notifica delle cartelle esattoriali cui quello si riferiva e la conseguente inesistenza del credito, ma pure l'erronea individuazione del debitore;

sospesa l'esecuzione con provvedimento 10/11/2015 e introdotto il giudizio di merito, il giudice siciliano, pur dato atto della negatività della dichiarazione del terzo, ha poi presupposto l'applicabilità dei principi di Cass. Sez. U. 05/06/2017, n. 13913, per dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

non espletano attività processuale le parti intime.

Motivi della decisione

che:

parte ricorrente dispiega un unitario motivo, sia pure intestando il ricorso come "regolamento di

competenza”, di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, deducendo che i crediti azionati andavano individuati in crediti per contributi INPS e per quota di iscrizione alla Camera di Commercio, sicchè sui medesimi difettava la giurisdizione del giudice tributario, del resto per primo adito con precedente azione a cui fuggacemente accenna in ricorso;

va esclusa la rilevanza, ai fini della sua ufficiosa qualificazione in ricorso per motivi di giurisdizione, dell'evidente incongruità della sua intestazione quale “regolamento di competenza”, risultando di scolastica nozione la distinzione tra competenza e giurisdizione ed evidente la ratio decidendi di declinatoria della seconda e non della prima ad opera tanto della sentenza della Commissione tributaria che del giudice ordinario;

in tal modo, il ricorso stesso può qualificarsi per conflitto reale negativo di giurisdizione, per essere questa stata declinata da entrambi i giudici con le sentenze qui impugnate: sicchè esso può essere proposto in ogni tempo, a prescindere dal passaggio in giudicato o meno di una o di entrambe le pronunce tra loro in insanabile contrasto in punto di giurisdizione;

al riguardo, infatti (tra molte: Cass. Sez. U. 30/03/2017, n. 8246), è ammissibile il ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice speciale abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, in ogni tempo;

in particolare, il conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione, il quale è denunciabile non con l'istanza di regolamento preventivo, esperibile nel diverso caso di conflitto cosiddetto virtuale, ma con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 362 c.p.c., comma 2, ricorre qualora due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia affermativa o negativa della propria giurisdizione, ancorchè impugnata o suscettibile d'impugnazione, su due cause che, pur non presentando assoluta identità di petitum, ovvero implicando la richiesta di provvedimenti diversi, postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione; tale ricorso, non comporta neppure in via analogica - l'applicazione dell'art. 367 c.p.c. e, quindi, non determina la sospensione del processo, ma, non costituendo un mezzo di impugnazione in senso proprio, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che non sia stata impugnata mediante il necessario atto di appello nei termini fissati (tra le prime: Cass. 15/04/1982, n. 2287; Cass. Sez. U. 06/10/1962, n. 2827);

a questo riguardo, risultano ritualmente prodotti in copia - tanto risultando imposto a pena di improcedibilità dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite (per tutte, tra le più recenti, v. Cass. Sez. U. 05/10/2009, n. 21196) - entrambi i provvedimenti di declinatoria della giurisdizione, dal cui complessivo tenore acquisire le notizie utili per la definizione del conflitto negativo in esame, prima fra tutte la coincidenza dell'oggetto delle due declinatorie;

tuttavia, in via assolutamente preliminare, va rilevato che il ricorso, intimata la “Agenzia delle Entrate - Riscossione (già Equitalia Centro spa)”, è stato notificato a mezzo pec a quest'ultima al suo protocollo informatico, nonchè all'avvocato costituito nel giudizio concluso con l'ultima delle sentenze declinatorie della giurisdizione oggi impugnate, cioè all'avvocato B.F., costituito per il precedente contraddittore agente della riscossione dante causa dell'intimata, che, se non altro dall'intestazione della sentenza da ultimo resa e qui gravata, era identificato oltretutto in Riscossione Sicilia spa;

ora, è notoria la successione ex lege della controricorrente all'originaria convenuta in quanto agente

di riscossione, nella specie presupposta come Equitalia Centro spa e quindi del gruppo Equitalia, verosimilmente poichè a sua volta succeduta all'originaria Riscossione Sicilia spa: successione intervenuta nel corso del giudizio concluso con la sentenza qui gravata e necessariamente conosciuta dalla generalità dei consociati per essere stata disposta dalla legge;

qualunque sia la ricostruzione della tipologia di successione alle precedenti società agenti della riscossione da parte della neo istituita Agenzia delle Entrate Riscossione (che la giurisprudenza di questa Corte, nonostante la lettera del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 3, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, propende a qualificare come successione a titolo particolare: Cass. ord. 15/06/2018, n. 15869; Cass. ord. 09/11/2018, n. 28741; Cass. ord. 24/01/2019, n. 1992; Cass. ord. 15/04/2019, n. 10547), va affrontata la questione delle modalità di instaurazione dell'impugnazione in casi come quello in esame, a cominciare da quella della validità o meno della notifica del relativo atto introduttivo, costituito essendo nel precedente grado l'agente della riscossione, al difensore di quest'ultimo o al successore ex lege di persona;

già con ordinanza interlocutoria 29/11/2019, n. 30885, è stata rimessa alla sesta sezione, nella composizione prevista dal punto 46.2 delle tabelle 2016/2019 della Corte di Cassazione (vale a dire al Collegio composto dal Presidente titolare e dai coordinatori delle sottosezioni), la definizione, tra l'altro, della questione se, entrata in vigore la riforma del settore di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. in L. 1 dicembre 2016, n. 225, sia rituale l'instaurazione del contraddittorio per il giudizio di legittimità mediante notifica del ricorso al procuratore o difensore costituito per l'estinta società del gruppo Equitalia nel grado concluso con la sentenza impugnata, anzichè alla neoistituita Agenzia delle Entrate Riscossione: e, in particolare, se debba applicarsi la regola generale, oppure l'eccezione, prevista da Cass. Sez. U. 04/07/2014, n. 15295 (seguita, quanto alla prima, dalla giurisprudenza successiva, tra cui, da ultimo, Cass. ord. 09/10/2018, n. 24845) e, così, se possa considerarsi validamente ultrattivo il mandato conferito al professionista dal precedente agente, oppure se debba ritenersi, con l'estinzione di questo o per altra causa, malamente evocata in giudizio una parte non corrispondente a quella giusta, trattandosi di soggetto formalmente e notoriamente estinto;

va, quanto al primo aspetto, valutata l'operatività o meno della regola dell'ultrattività del mandato alle liti in capo al difensore del dante causa, visto che i principi generali fissati in senso affermativo da queste Sezioni Unite (con sentenza 04/07/2014, n. 15295, confermata dalla giurisprudenza successiva, tra cui, da ultimo, Cass. ord. 09/10/2018, n. 24845) prevedono quale eccezione l'evenienza della certezza dell'evento successorio e l'incontrovertibilità della sua conoscibilità ad opera di controparte;

vi è anzi da notare che la notifica al difensore già costituito per il precedente grado di lite, di cui fosse nota la cessazione del mandato, è stata a lungo definita perfino inesistente dalla giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte;

ma deve dirsi in linea con l'evoluzione in senso restrittivo della nozione di inesistenza nella giurisprudenza di questa Corte - a partire da Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916 - l'approdo ermeneutico più recente, che degrada la relativa invalidità a mera nullità, suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione da ordinarsi ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (ove, come nella specie, il destinatario non la sani con spontanea costituzione), anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta cessazione (Cass. ord. 24/01/2018, n. 1798, in caso di conoscenza della sostituzione del difensore);

in particolare, va superato il rigorosissimo opposto orientamento nel senso dell'inesistenza della notifica (confermato, tra le ultime, da Cass. 19/01/2016, n. 759, ovvero da Cass. ord. 11/01/2017, n. 529): infatti, anche in una simile evenienza - cioè di notificazione a chi era stato comunque

rappresentante in giudizio di quella che al momento era stata la giusta controparte - vi è un collegamento idoneo, sufficiente e non arbitrario, tra il destinatario della notifica ed il soggetto a quella interessato;

tanto vale a maggior ragione nel caso della successione della neo istituita Agenzia delle Entrate - Riscossione ai precedenti agenti della riscossione, in un complessivo contesto oltretutto caratterizzato da una comprensibile incertezza sugli istituti processuali da applicare (resa manifesta già solo dalla divaricazione della corrente interpretazione di legittimità della natura del fenomeno successorio rispetto alla lettera della norma) e da una assoluta peculiarità della normativa in tema di patrocinio della succeditrice ex lege (peculiarità posta a fondamento del riconoscimento di un regime particolare da Cass. Sez. U. 19/11/2019, n. 30008): contesto nel quale è a maggior ragione esigibile dal difensore della parte cessata la condotta cooperativa di porre in condizioni il suo successore di difendersi adeguatamente, notiziandolo della ricevuta notifica;

pertanto, al momento dell'instaurazione del contraddittorio sul ricorso oggi in esame, la sua notifica presso il difensore di un soggetto pacificamente non più esistente per disposizione di legge necessariamente conosciuta dalla generalità dei consociati non può dirsi valida, poichè, in conformità agli stessi principi ed alle relative eccezioni fissate dalla giurisprudenza più recente delle Sezioni Unite di questa Corte, può escludersi l'ultrattività del mandato (in linea generale posta da Cass. Sez. U. 04/07/2014, n. 15295, ma con chiari e significativi limiti od eccezioni) dinanzi alla notorietà del fatto dell'estinzione del mandante e, comunque, in presenza di un regime differenziato e peculiare per il patrocinio in giudizio del successore, su cui queste Sezioni Unite si sono già espresse (con la già richiamata sentenza 19/11/2019, n. 30008);

neppure è prima facie risolubile con immediatezza nel senso della validità della notifica alla succeditrice ex lege in persona del suo legale rappresentante e presso il suo domicilio informatico, pure seguita nella fattispecie, soprattutto in dipendenza delle modalità di instaurazione del contraddittorio imposte dalla qualificazione della sua successione e dalla cessazione, del pari ex lege, del dante causa della sola parte oggi intimata;

nelle more, occorre quindi ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso alla sola giusta controparte notoriamente esistente, ex lege subentrata agli agenti di riscossione, dopo il peculiare fenomeno successorio di cui al richiamato D.L. n. 193 del 2016: e, per le altrettanto peculiari caratteristiche del patrocinio della subentrata Agenzia delle Entrate - Riscossione, di cui alla pure citata Cass. sez. U. 30008/19, la rinnovazione potrà dirsi rituale soltanto se eseguita presso l'Avvocatura di Stato e, trattandosi di ricorso alla Corte suprema di cassazione, presso quella Generale in Roma;

deve infatti farsi applicazione del seguente principio di diritto: "in tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel grado di giudizio concluso con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poichè la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il D.L. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida, ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo dell'impugnazione, da ordinarsi - in caso di carenza di attività difensiva dell'intimata - ai sensi dell'art. 291 c.p.c., presso la competente Avvocatura dello Stato, da identificarsi nell'Avvocatura Generale in Roma";

il termine per espletare l'ordinato incombente può adeguatamente individuarsi come in dispositivo;

all'esito potrà valutarsi pure l'ulteriore problematica della ritualità della notifica eseguita alla succeditrice ex lege presso il suo domicilio informatico risultante dai registri ufficiali, nonostante la sua dante causa fosse stata costituita a mezzo di procuratore ritualmente officiato nel grado concluso con la sentenza gravata.

P.Q.M.

ordina la rinnovazione della notifica del ricorso all'Agenzia delle entrate - riscossione presso l'Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

**Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 24-10-2019)
30-01-2020, n. 2229**

30 Gennaio 2020

Il caso affrontato dalle Sezioni Unite nell'ordinanza in commento riguarda la notifica di alcune cartelle esattoriali.

In particolare la Corte afferma che se la notifica delle cartelle di pagamento viene eseguita direttamente dal messo notificatore nelle mani del portiere, ai sensi dell'art. 139, comma 3, c.p.c., ai fini del suo perfezionamento è necessaria la spedizione della raccomandata informativa di cui al successivo comma 4.

Invece, nella diversa ipotesi in cui la notifica della cartella di pagamento venga eseguita dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale, nel caso di consegna del plico al portiere, la notifica si considera eseguita nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da quest'ultimo, senza la necessità dell'invio della raccomandata informativa.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ANTONIO Enrica - Presidente -

Dott. DE GREGORIO Federico - Consigliere -

Dott. GHINOY Paola - Consigliere -

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere -

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18109-2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentata e difesa dall'avvocato ACCURSIO GALLO;

- ricorrente - contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 1478, presso lo studio dell'avvocato ANNALISA AMODEO, rappresentato e difeso dall'avvocato AURELIO CACCIAPALLE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1744/2013 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 26/04/2013 R.G.N. 3904/2010;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Svolgimento del processo

CHE:

1 la Corte d'appello di Palermo, con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame svolto da Riscossione Sicilia s.p.a. avverso la sentenza del locale Tribunale che, in riferimento all'iscrizione ipotecaria effettuata su nove immobili di proprietà di T.G. per mancato pagamento di crediti contributivi portati da sei cartelle esattoriali, aveva accolto l'opposizione all'iscrizione ipotecaria proposta sul presupposto, per quanto in questa sede rileva, dell'illegittimità per nullità della notificazione, per essere state le cartelle notificate ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 4, mediante consegna al portiere dello stabile senza il successivo invio della lettera raccomandata al destinatario per dare avviso dell'avvenuta consegna;

2. il giudice di primo grado, premesso che l'opposizione atteneva all'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in conseguenza dell'omessa notifica delle cartelle esattoriali, escludeva la ritualità della notificazione delle cartelle in difetto di prova, con onere a carico dell'agente della riscossione, dell'invio della raccomandata recante avviso dell'avvenuta consegna al portiere dello stabile (così, di seguito, le cartelle esattoriali delle quali si controverte: a) (OMISSIS); b) (OMISSIS); c) (OMISSIS); d) (OMISSIS); e) (OMISSIS); f) (OMISSIS));

3. in particolare, per due cartelle - qui contrassegnate dalle lettere a) e b) riteneva mancare qualsiasi documentazione attestante l'invio delle raccomandate;

4. quanto alle restanti cartelle, il Tribunale, premessa l'inidoneità dei documenti prodotti, definiti ermetici, a fornire alcuna prova, quantomeno di carattere presuntivo, per l'incertezza nell'attribuzione e nella data di formazione, e per mancanza dell'indicazione dell'indirizzo del destinatario, riteneva non provato l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuta consegna delle cartelle esattoriali al portiere dello stabile;

5. avverso la sentenza di primo grado ricorre per cassazione Riscossione Sicilia s.p.a., con due

motivi; resiste T.G. con controricorso;

6. la Procura generale ha chiesto il rigetto del ricorso;

Motivi della decisione

CHE:

7. con i motivi di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., per non avere il Tribunale ritenuto mera irregolarità, ma vizio dell'attività notificatoria, la mancata prova dell'invio della raccomandata al destinatario per dargli avviso della consegna (primo motivo); violazione e o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., artt. 2697, 2699, 2700 e 1335 c.c., per non avere il tribunale ritenuto fornita la prova dell'avvenuta informativa della consegna al portiere attraverso la distinta, riferita all'invio di più di dieci raccomandate, recante indicazione del numero assegnato ad ogni raccomandata (secondo motivo);

8. il ricorso è da rigettare;

9. va premesso che nel caso in cui l'appello sia stato dichiarato inammissibile, ex art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate con l'atto di appello e di quelle riproposte ex art. 346 c.p.c., senza che possa assumere rilievo la diversa formulazione dei motivi, che trova giustificazione nella natura del ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, proponibile esclusivamente per i vizi previsti dall'art. 348-ter c.p.c., comma 4 e art. 360 c.p.c., comma 1, non comportando la dichiarazione di inammissibilità dell'appello sostanziali modificazioni nel giudizio di legittimità, fatta eccezione per la necessità che l'impugnazione sia rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e per l'esclusione della deducibilità del vizio di motivazione;

10. ciò premesso, la notifica delle cartelle delle quali si discute è stata eseguita direttamente dal messo notificatore nelle mani del portiere, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 3, e a tale consegna non ha fatto seguito la spedizione della raccomandata informativa di cui al successivo comma 4 o comunque non è stata raggiunta la prova di tale spedizione;

11. non si versa, dunque, in ipotesi in cui l'agente della riscossione provvede alla notifica diretta, a mezzo del servizio postale, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento, nel qual caso questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto (cfr., per tutte, Cass. n. 20527 del 2019 e i precedenti ivi richiamati);

12. la notificazione eseguita dai messi comunali o da messi speciali autorizzati dall'ufficio (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. a)), va eseguita nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 c.p.c. e ss., ma secondo le modifiche indicate nel medesimo art. 60 che, per quanto ci occupa, dispone, alla lettera b)-bis, aggiunta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, lett. a): "se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione

dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”;

13. è lo stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., che, nel disciplinare la notificazione della cartella di pagamento, rinvia, per quanto in esso non regolato, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e, dunque, a quanto ivi previsto per la consegna eseguita dal messo notificatore al consegnatario, diverso dal destinatario dell'atto;

14. il Giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 175 del 2018), intervenuto sulla speciale facoltà dell'agente della riscossione, in forza della funzione pubblicistica svolta, di avvalersi delle forme semplificate di notificazione a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario, ha avuto modo di precisare che la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica, limitata al solo caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere, “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto”, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto”;

15. l'autorevole avallo del Giudice delle leggi al consolidato orientamento di legittimità ha dunque una ben delineata cornice, limitata al solo caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere (c.d. notificazione semplificata);

16. nella diversa ipotesi della consegna diretta del plico al portiere da parte del messo notificatore, agli effetti della necessaria spedizione della raccomandata prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b)-bis, (e dall'art. 139 c.p.c., comma 3) e della necessità, in altre parole, che all'effettivo destinatario sia dato avviso dell'avvenuta consegna al portiere, vanno valorizzati i principi già affermati, sia pur in riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione, da Cass., Sez.U., n. 18992 del 2017 (e mutuati, in fattispecie simile a quella ora all'esame del Collegio, da Cass. n. 7892 del 2019), in considerazione della consegna dell'atto a persona non legata al destinatario della notificazione dai particolari vincoli evidenziati nell'art. 139 c.p.c., comma 2, condizione che attenua la sfera di effettiva conoscibilità del destinatario e la possibilità di prendere immediata conoscenza dell'atto rispetto alle altre fattispecie, indicate dal comma 2, per le quali è assai stretta la natura del vincolo tra consegnatario dell'atto e destinatario;

17. tale minor grado di conoscibilità esige, almeno, di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell'ulteriore avviso, sia pure ex post;

18. il secondo motivo è inammissibile perchè, nonostante l'invocazione, solo formale, di violazioni o false applicazioni di norme, è estraneo all'area di cui all'art. 360 c.p.c. (nei limiti prescritti dall'art. 348-ter c.p.c., comma 4) perchè, in realtà, si sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto delle risultanze documentali esaminate dall'impugnata sentenza;

19. le doglianze che avversano l'ordinanza della Corte territoriale laddove, trattando della notificazione mediante l'ausilio del servizio postale, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 4, distingue tra prerogative pubblicistiche del servizio postale universale e adempimenti del soggetto privato delegato alla notifica (nella specie, il Consorzio Olimpo e TNT Post Notifiche), devono ritenersi inammissibili perchè esulano dalla cornice fissata dall'art. 348-ter c.p.c., comma 4 e dalla ratio decidendi espressa con la decisione di primo grado, gravata in questa sede di legittimità e incentrata sull'inidoneità dei documenti prodotti, per incertezza nella paternità e nella data di formazione, a provare la compiuta informativa, al destinatario di alcune delle cartelle opposte, dell'avvenuta consegna al portiere;

20. correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto la nullità della notifica delle cartelle esattoriali sulla base del preliminare accertamento in fatto che le stesse erano state consegnate al portiere, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 3, e che non era seguita la spedizione della raccomandata informativa di cui al successivo comma 4, secondo le specificazioni introdotte dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b)-bis (o comunque non era stata raggiunta la prova di tale spedizione), facendone seguire l'accoglimento dell'opposizione all'iscrizione ipotecaria;

21. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

22. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 24 ottobre e il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 23/01/2019) 29/01/2020, n. 1954

30 Gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico - Presidente -

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe - Consigliere -

Dott. D'AQUINO Filippo - Consigliere -

Dott. TRISCARI Giancarlo - Consigliere -

Dott. MUCCI Roberto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 26066/2013 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell'Avv. Gianni Di Matteo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 101/35/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 16 luglio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. MUCCI ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto;

udito, per il ricorrente, l'Avv. GIANNI DI MATTEO;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato dello Stato MASSIMO SANTORO.

Svolgimento del processo

1. La CTR della Lombardia ha rigettato il gravame interposto da P.E. avverso la sentenza della CTP di Sondrio di rigetto del ricorso proposto dal P. contro l'atto di contestazione n. 2710 notificato il 31 maggio 2010 emesso dall'ufficio delle Dogane di Tirano, concernente il pagamento di diritti doganali e IVA, oltre sanzioni, per l'acquisto in Livigno presso il negozio "International Gold Trade", nel periodo compreso tra gli anni 2003 e 2004, di un orologio marca "Cartier", introdotto dal P. in territorio italiano senza l'assolvimento degli obblighi fiscali.

2. Ha ritenuto la CTR che: a) alla stregua della documentazione in atti era configurabile a carico del P. "un atto di materiale contrabbando: infatti non risulta dagli atti alcuna prova che il Sig. P. abbia assolto - nel momento dell'introduzione del bene acquistato a Livigno - sia il pagamento dei diritti doganali che l'IVA dovuta"; b) nemmeno vi era prova dell'acquisto dell'orologio in Sondrio, "in contrasto con quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Sondrio, che aveva accertato in data 24 luglio 2007 il mancato sdoganamento dell'orologio, acquistato in Livigno"; c) da tale data "l'Ufficio era legittimato a fare decorrere il termine triennale per la notifica (avvenuta in data 31 maggio 2010 e quindi entro il triennio dall'accertamento del mancato pagamento dei diritti doganali e dell'IVA) degli atti di contestazione e dell'avviso di pagamento dei tributi suddetti"; d) dalla fotocopia dell'assegno di Euro 6.300,00 (recante l'indicazione della località "Sondrio", datato 18 giugno 2005 ed intestato a tale B.S.) non potevano trarsi elementi nemmeno in termini di presunzione semplice,

come sostenuto dall'appellante - a favore del P., posto che "sia il trattario che la data di emissione non hanno alcun riferimento temporale e personale con i fatti dedotti in causa", in assenza di prova della residenza o dell'attività del trattario in Sondrio o che "tale assegno sia il corrispettivo per l'acquisto del bene".

3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione P.E. affidato a due motivi, cui replica l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con controricorso.

Motivi della decisione

4. L'eccezione preliminarmente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di nullità del ricorso, poichè notificato all'"Agenzia delle Dogane-Ufficio delle Dogane di Tirano" e non all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso l'Avvocatura erariale, non ha pregio.

Se è vero infatti che Sez. 5, 11 agosto 2004, n. 15528 ha affermato che "La facoltà di chiamare in giudizio il successore può essere esercitata anche per la prima volta in sede di ricorso per cassazione: ma qualora il contribuente decida d'instaurare il giudizio direttamente nei confronti della suddetta agenzia fiscale, deve proporre il ricorso nei confronti dell'Agenzia in persona del suo direttore in Roma, con notifica presso l'Avvocatura centrale dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 e art. 144 c.p.c., comma 1, e non già con intimazione del suddetto soggetto nella sua articolazione periferica, nella persona del direttore dell'ufficio, la cui legittimazione è limitata ai gradi di merito del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex artt. 10 e 11, senza che l'inammissibilità che in tal caso ne conseguirebbe possa essere sanata dalla costituzione del soggetto legittimato", la successiva Sez. U, 14 febbraio 2006, n. 3116 ha invece affermato che "Per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle Finanze, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente invece di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato" (conf. Sez. 5, 29 gennaio 2008, n. 1925).

5. Con il primo, articolato motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione; deduce il P. la carenza di prova dei fatti addebitatigli così formulando la censura: "Inesistenza dei fatti addebitati: la merce non è stata comprata a Livigno, bensì a Sondrio. Mancanza di prova o anche solo di indizi dei fatti addebitati: Mancanza totale dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. e art. 192 c.p.p. dei fatti riportati nel verbale di constatazione, circa una supposta violazione dell'art. 282 T.U.L.D., comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 70. Inutilizzabilità delle verifiche fiscali effettuate presso terzi, nei confronti del ricorrente".

5.1. Giova richiamare quanto affermato in ricorso: nel 2003 il P. acquistò in Sondrio da un locale commerciante (B.S.) un orologio marca "Cartier" a prezzo di sconto, pagato con un assegno di Euro 6.300,00 recante come luogo di emissione Sondrio. A fronte di ciò, la CTR ha omesso di motivare il proprio convincimento in ordine al ritenuto contrabbando dell'orologio, acquistato in Livigno e trasferito in Italia senza assolvere i relativi obblighi fiscali, basandosi, peraltro, su accertamenti fiscali a carico di terzi (la "International Gold Trade" di Livigno e il B., "personaggio sicuramente ambiguo, operante tra Sondrio e Livigno": p. 4 del ricorso) non opponibili all'acquirente in difetto di ulteriori riscontri oggettivi e operando un illegittimo ribaltamento dell'onere della prova incombente sull'ufficio.

5.2. Il motivo è in parte inammissibile, basandosi su profili di doglianza miranti, con tutta evidenza, a sollecitare nelle presente sede di legittimità un non consentito riesame della valutazione delle prove ai fini dell'auspicato esito alternativo del giudizio già reso, e in parte infondato, non sussistendo affatto la denunciata carenza motivazionale alla luce della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Non solo la CTR ha considerato il complessivo quadro presuntivo emergente dagli accertamenti amministrativi condotti e dalla documentazione prodotta (segnatamente l'assegno bancario asseritamente utilizzato quale mezzo di pagamento dell'orologio), ma coglie facilmente nel segno la condivisibile controdeduzione dell'amministrazione secondo cui l'assegno bancario emesso nel 2005 in Sondrio in favore del B. non può valere a sostenere la tesi del P. dell'acquisto dell'orologio nel 2003 (p. 2 del ricorso). Generica è poi la deduzione del ricorrente circa l'inutilizzabilità delle verifiche fiscali effettuate presso terzi (la "International Gold Trade" di Livigno e il B.): nella sua assolutezza, l'affermazione postula un'insussistente immunità dalle risultanze delle indagini fiscali nei confronti di terzi che, invece, ben possono sostenere il detto quadro probatorio in senso ulteriormente indiziario, come al postutto riconosciuto dallo stesso ricorrente (p. 4 del ricorso).

6. Con il secondo motivo si torna a sostenere la prescrizione della pretesa fiscale ai sensi degli artt. 221 del codice doganale comunitario e del (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84.

6.1. Il mezzo è infondato.

Ai sensi dell'art. 43 T.U.L.D., commi 1, 5 e 6 nel caso di immissione in consumo della merce estera destinata al consumo interno e indebitamente sottratta ai vincoli doganali, o comunque non presentata ai controlli doganali, l'obbligazione tributaria si ritiene sorta al momento in cui il fatto si è verificato ovvero, se non è possibile stabilire tale momento, quando il fatto è stato accertato.

Nella specie, e come correttamente ritenuto dalla CTR, intervenuto l'accertamento il 24 luglio 2007, la notificazione del verbale di contestazione e contestuale avviso di pagamento è stata tempestivamente effettuata il 31 maggio 2010, ossia entro il termine triennale di prescrizione applicabile *ratione temporis* ex art. 84 T.U.L.D., comma 2, lett. d) ("dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili").

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; spese del giudizio e doppio contributo unificato secondo soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 23 gennaio 2019.

Depositato in cancelleria il 29 gennaio 2020

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 16-01-2020)
25-05-2020, n. 9567

30 Gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio - Presidente -

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - Consigliere -

Dott. CROLLA Cosmo - Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - rel. Consigliere -

Dott. RUSSO Rita - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28276/2018 R.G. proposto da:

P.M., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. MARGIOTTA Alessandro, presso il cui studio legale, sito in Sulmona, alla via Lamaccio, n. 1, è elettivamente domiciliata;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 150/01/2018 della Commissione tributaria regionale del MOLISE, depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Svolgimento del processo

Che:

1. In controversia relativa ad avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2008, P.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, indicata in epigrafe, che aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo inammissibile l'originario ricorso della contribuente perchè tardivamente proposto rispetto alla data di notifica (per compiuta giacenza) dell'avviso di accertamento correttamente effettuata presso la residenza anagrafica della contribuente e non presso il domicilio dalla medesima eletto con una semplice comunicazione priva di effetto.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Motivi della decisione

Che:

1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni della controricorrente di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso.
2. Quanto alla prima, la ricorrente nel corpo del ricorso ha correttamente fatto riferimento alla sentenza della CTP di Isernia n. 109 del 2014 e non a quella n. 110 del 2014 emessa nei confronti dell'altro socio (D.L.M.) ed ha depositato la copia della sentenza emessa nei suoi confronti e non altra.
3. Quanto alla seconda eccezione, osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, la ricorrente ha correttamente censurato la sentenza d'appello che, sul presupposto della ritualità della notifica effettuata presso la residenza della contribuente piuttosto che al domicilio eletto, ha dichiarato l'inammissibilità dell'originario ricorso perchè tardivamente proposto. Statuizione, questa, che costituisce l'unica ratio decidendi della decisione impugnata.
5. Nel merito, la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 59 e 60 per avere la CTR ritenuto non correttamente effettuata da parte della contribuente la variazione di domicilio fiscale, statuendo quindi la validità della notifica dell'atto impositivo dell'Agenzia delle Entrate ad un domicilio diverso da quello comunicato.
6. Il motivo è fondato e va accolto.
7. Invero, in tema di accertamento delle imposte dei redditi, la variazione del domicilio fiscale, indicata dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi o risultante da un altro atto comunicato all'Agenzia delle Entrate, costituisce atto idoneo a rendere noto all'Amministrazione il nuovo domicilio ai fini delle notificazioni, dovendo in ogni caso tale ius variandi essere esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (cfr. Cass. nn. 11170/2013).
8. Peraltro, anche in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi (o in altra comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate), questa Corte ha ritenuto valida la notificazione dell'avviso perfezionatasi presso quest'ultimo indirizzo, atteso che l'indicazione del comune di domicilio fiscale e dell'indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi del

D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento dell'Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta a controllare l'esattezza del domicilio eletto (cfr. Cass. n. 25680/2016).

9. Pertanto, incontroverso in fatto che nel 2011 la contribuente aveva effettuato regolare comunicazione di variazione di domicilio fiscale all'Agenzia delle Entrate, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 58, va ritenuta la nullità della notifica dell'atto impositivo (per compiuta giacenza ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8), siccome eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto agli specifici fini, con la conseguenza che l'impugnazione proposta dalla contribuente doveva ritenersi tempestiva rispetto ad essa.

10. Al riguardo va precisato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, tale notifica non è inesistente ma nulla, posto che, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 24916 del 2016 in tema di notificazione del ricorso per cassazione, mutuabile anche alle fattispecie di notificazione degli atti impositivi, l'inesistenza della stessa "è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa".

11. Ha quindi errato la CTR, omettendo di attenersi ai suddetti principi giurisprudenziali, nel ritenere privi di effetti la comunicazione della variazione di domicilio effettuata dalla contribuente nel 2011, facendone conseguire l'inammissibilità dell'originario ricorso perchè tardivamente proposto.

12. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, cui domanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 19-09-2019)
14-01-2020, n. 448

30 Gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Presidente -

Dott. BELLINI Ubaldo - rel. Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. CARBONE Enrico - Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi riuniti 21167/2015 e 21292/2015, rispettivamente proposti da:

IMMOBILIARE BARDONECCHIA Società Semplice (già Immobiliare Bardonecchia di S.S. & C. S.a.s.), in persona del socio e legale rappresentante S.S., rappresentata e difesa dagli Avvocati IDA CARDARELLI e FRANCO BOZZINI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208;

- ricorrente -

e da M.G., rappresentata e difesa dall'Avvocato LIVIO LOVATO DASSETTO, ed elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. Monica Marucci, in ROMA, VIA IN SELCI 84/A;

- ricorrente incidentale -

contro

R.G. GRAFICA s.r.l., in persona del legale rappresentante G.S., rappresentata e difesa dagli Avvocati AMEDEO POMPONIO e DANILO GHIA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in ROMA, VIA CICERONE 44;

- controricorrente al ricorso principale e incidentale -

e contro

FONDIARIA SAI s.a.s.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1199/2014 della CORTE d'APPELLO di TORINO, depositata il 19/06/2014;

udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 19/09/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;

uditi gli avvocati IDA CARDARELLI e LIVIO LOVATO DASSETTO, rispettivamente per la ricorrente principale e quella incidentale, che hanno concluso ciascuno come in atti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato in data 20.4.1993, la IMMOBILIARE BARDONECCHIA DI S.S. & C. s.a.s. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la R.G. GRAFICA S.R.L. affermando di avere per essa realizzato, in forza di contratto di appalto, un capannone in Rivoli; che incaricata della progettazione direzione lavori era stata l'arch. M.G.; di aver consegnato l'opera alla committente in data 12.2.1992; che nell'aprile 1992 le era pervenuta dalla committente denuncia di difetti dei pavimenti del piano terreno e primo; che il corrispettivo pattuito non le era stato interamente corrisposto, per cui chiedeva la condanna della convenuta al pagamento del saldo pari a Lire 34.815.068.

Costituitasi in giudizio, la R.G. Grafica s.r.l. insisteva nella contestazione dei difetti e formulava domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.

Con separata citazione la committente conveniva in giudizio, sempre davanti al Tribunale di Torino, l'arch. M., chiedendone la condanna, fondata su ipotizzata responsabilità professionale, al risarcimento dei danni.

La convenuta si costituiva in giudizio contestando la sussistenza di una propria responsabilità e chiamando in giudizio la propria assicuratrice FONDIARIA SAI, dalla quale intendeva essere manlevata. La terza chiamata si costituiva in giudizio appoggiando nel merito le difese della convenuta.

Riunite le due cause ed espletata CTU, con sentenza n. 8285/2001, depositata in data 15.10.2001, il Tribunale di Torino respingeva la domanda di pagamento formulata dall'Immobiliare Bardonecchia; accoglieva la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dalla R.G. Grafica s.r.l., liquidati in Lire 137.000.000 oltre accessori; rigettava le domande proposte nei confronti dell'arch. M.; dichiarava assorbita la domanda di manleva; condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite e di CTU in favore della R.G. Grafica s.r.l..

Avverso la sentenza proponeva appello l'Immobiliare Bardonecchia, lamentando la erroneità della CTU di primo grado.

Si costituiva la committente resistendo al gravame principale e proponendo appello incidentale, con la richiesta di condanna dell'arch. M., la quale da canto suo insisteva nella domanda di garanzia verso la Compagnia assicuratrice.

Espletata nuova CTU, con sentenza n. 1669/2005, depositata in data 26.10.2005, la Corte d'Appello di Torino riformava la sentenza di primo grado e condannava la committente al pagamento del saldo

del prezzo e l'appaltatrice al risarcimento dei danni liquidati in Lire 30.000.000, oltre accessori; dichiarava inammissibile l'appello incidentale. In particolare, la Corte d'Appello confermava il giudizio di responsabilità a carico dell'appaltatrice in riferimento alla pavimentazione del piano terreno, escludendo però la necessità della demolizione, anche perché i vizi accertati non ne avevano impedito del tutto l'utilizzo; l'appello incidentale era ritenuto inammissibile per mancanza di specificità delle censure.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la R.G. Grafica. L'Immobiliare Bardonecchia resisteva proponendo ricorso incidentale. Si costituiva la M., ma non Fondiaria SAI. Con sentenza n. 2829/2013, depositata in data 6.2.2013, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso principale rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello per il giudizio di merito. Rilevava la Suprema Corte che se la Corte d'Appello aveva escluso l'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c., propendendo per quella di cui all'art. 1667 c.c., non per questo si giustificava la conseguenza che ne aveva tratto, ovvero che l'esclusione del caso di cui all'art. 1669 c.c., impedisse l'ipotesi di un rifacimento completo della pavimentazione, essendo compatibili i due rimedi del risarcimento del danno e dell'eliminazione dei vizi; inoltre che non si giustificava la limitazione al solo piano terreno del risarcimento del danno e dell'eliminazione dei vizi. Era accolto anche il motivo di ricorso concernente l'appello incidentale, non giustificandosi la ritenuta inammissibilità di questo circa la responsabilità della professionista, essendo emersa la riferibilità dei vizi ad errori di progettazione ed essendo sul punto adeguatamente motivato il gravame. Infine, dichiarava assorbito l'ulteriore motivo di ricorso principale, nonché quello incidentale, relativi al regime delle spese di lite e alla liquidazione del danno.

La R.G. Grafica s.r.l. riassumeva il giudizio insistendo nella propria domanda di risarcimento del danno parametrato sul rifacimento dei pavimenti del piano terreno e primo piano, e sulla domanda di condanna anche della progettista e del direttore dei lavori, nonché di rifusione delle spese sostenute per l'ATP e delle spese di lite.

Si costituivano in giudizio le altre parti: l'Immobiliare Bardonecchia chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento ed eccepeva la mancata formulazione, da parte della committente, di domanda di rifacimento dei pavimenti, nonché la mancata prova del danno che quella assumeva di aver subito; l'arch. M. eccepeva la novità delle conclusioni assunte dall'attrice in riassunzione rispetto al precedente giudizio di appello, l'infondatezza delle pretese avanzate nei propri confronti; in subordine, la prescrizione e decadenza del diritto di R.G. Grafica, la propria estraneità alla progettazione del pavimento del primo piano, la limitazione della propria percentuale di corresponsabilità con l'appaltatore, l'eccessività dei costi individuati dalla CTU per la rimozione dei vizi; riproponeva la domanda di manleva nei confronti della Fondiaria SAI; quest'ultima, riportandosi alle difese dell'assicurata in merito all'infondatezza delle domande contro questa proposte, contestava la ricorrenza dei presupposti di polizza per l'operatività della garanzia, incombendo all'assicurata l'onere di provare il contrario.

Con sentenza n. 1199/2014, depositata in data 19.6.2014, la Corte d'Appello di Torino condannava, in solido tra loro, l'Immobiliare Bardonecchia e M.G. al risarcimento del danno in favore di R.G. Grafica s.r.l. liquidato in Euro 184.190,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo; condannava l'Immobiliare Bardonecchia all'ulteriore risarcimento del danno in favore di R.G. Grafica s.r.l. liquidato in Euro 22.140,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo; rigettava ogni domanda da M.G. proposta nei confronti della Fondiaria SAI; condannava, in solido tra loro, l'Immobiliare Bardonecchia e la M. alle spese di lite in favore di R.G. Grafica nei vari gradi di giudizio; condannava la M. alle spese di lite in favore della Fondiaria SAI nei vari gradi di giudizio.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'Immobiliare Bardonecchia sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; resiste la R.G. Grafica s.r.l. con controricorso. Propone altresì

ricorso incidentale M.G. sulla base di due motivi; resiste con controricorso al ricorso incidentale la R.G. Grafica; l'intimata Fondiaria SAI non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1.1. - Si impone, preliminarmente, la riunione delle impugnazioni, che nella specie è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto queste investono lo stesso provvedimento (Cass. sez. un. 1521 del 2013; conf. Cass. n. 27550 del 2018).

1.2. - Inoltre, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte (come nella specie), indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. n. 2516 del 2016; conf. Cass. n. 5695 del 2015).

2.1. - Con il primo motivo, la ricorrente principale impugna la sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 384 c.p.c., comma 2°, poiché la Corte di Cassazione, da un lato, aveva corretto e conferito l'esatta impostazione giuridica alla sentenza pronunciata in secondo grado e, dall'altro lato, aveva riconosciuto la pretesa della R.G. Grafica s.r.l. di ottenere il risarcimento dei danni relativi ai vizi del pavimento del primo piano. Viceversa, la Corte d'Appello, in sede di rinvio, non si limitava a dare concretezza a tale riconoscimento, ritenendo di dover interpretare la sentenza della Suprema Corte nel senso di modificare il quantum del risarcimento spettante alla R.G. Grafica s.r.l. anche in relazione al piano terra del fabbricato, rispetto a quanto già stabilito dalla sentenza di secondo grado n. 1669/2005 della Corte d'Appello di Torino.

2.2. - Con il secondo motivo, la ricorrente principale, lamenta, sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (la) violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 384 c.p.c., comma 2°, là dove il giudice del rinvio ha trattato il quantum del risarcimento in relazione al piano terra, quando esso era già stato determinato dalla sentenza d'appello. Secondo la ricorrente, la Corte di Cassazione aveva affermato che la committente avesse chiesto, oltre al risarcimento dei danni, anche l'eliminazione dei vizi mediante rifacimento dell'opera, mentre il Giudice del rinvio ha ritenuto che la committente non avesse mai richiesto la condanna dell'appaltatore alla rimozione dei vizi. In ogni modo, il Giudice del rinvio avrebbe disatteso la pronuncia della Suprema Corte, la quale non aveva cassato la decisione di secondo grado circa la determinazione del quantum del risarcimento per i vizi del pavimento del piano terra.

2.3. - In considerazione della loro connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.3.1. - I motivi non sono fondati.

2.3.2. - Costituisce principio consolidato (da ultimo Cass. n. 9156 del 2019; Cass. n. 5137 del 2019) che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instauri un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione (Cass. n. 25244 del 2013). Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 4096 del

2007; Cass. n. 13719 del 2006; in senso analogo, Cass. n. 13006 del 2003).

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura, dunque, non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (cfr. giurisprudenza costante di questa Corte: Cass. n. 25244 del 2013, cit.; cfr. Cass. n. 4018 del 2006). Non senza dimenticare che a tali regole si aggiunge quella secondo cui, in tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al petitum concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del decisum della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto (Cass. n. 3955 del 2018).

Peraltro, altrettanto consolidato è il principio secondo cui i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. n. 17790 del 2014; conf. Cass. n. 13719 del 2006).

2.3.3. - Ciò premesso, la Corte di merito, nel rispetto della specifica latitudine attribuita dalle coordinate apposte dal giudice di legittimità all'ambito decisionale nel giudizio di rinvio, ha sottolineato come "in base all'esplicito tenore della sentenza della Suprema Corte, debba ritenersi definitivo l'accertamento, nel caso di specie, della sussistenza di vizi nell'opus realizzato da Immobiliare Bardonecchia, in relazione ai pavimenti del primo piano e del piano terreno, che non integrano l'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c., bensì quella di cui all'art. 1667 c.c."; ed ha quindi rilevato che "la Suprema Corte (aveva) poi affermato la concorrenza della domanda di risarcimento del danno con quella diretta all'eliminazione dei vizi, affermandone la cumulabilità". A fronte di ciò, la Corte di merito ha precisato che "l'affermazione della convenuta appaltatrice, per cui questo sarebbe, "com'è noto", un errore, non è ovviamente rilevante, posto che il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto formulato nella pronuncia di cassazione della sentenza di appello"; laddove "sulla scorta di ciò, parte attrice in riassunzione, consapevole di non aver mai richiesto la condanna dell'appaltatore alla rimozione dei vizi, (ha riproposto) la propria, unica e sola, domanda di risarcimento del danno, parametrandola ai costi di eliminazione dei vizi, sulla scorta della CTU di primo grado, che sul punto appare del tutto immune da vizi logici, congruamente motivata" (ed alla quale era dunque opportuno integralmente richiamarsi in quella sede di giudizio di rinvio). E dunque, correttamente e coerentemente (avuto evidentemente riguardo anche al fatto che avverso singole affermazioni della pronuncia di legittimità non risulta esser stato ritualmente proposto alcun tempestivo rimedio revocatorio), la Corte distrettuale ha ritenuto che, in base al tenore del decisum della Suprema Corte, l'unica decisione possibile fosse la conferma del danno liquidato dal giudice di primo grado (sentenza impugnata, pagine 9 e 10).

3. - Con il terzo motivo, la ricorrente principale deduce ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (la) nullità della sentenza o del procedimento in quanto priva dei requisiti previsti dall'art. 132

c.p.c.” ritenendosi oscuro il perché il Giudice del rinvio abbia accolto la richiesta risarcitoria, parametrandola ai costi di eliminazione dei vizi, attribuendo valenza positiva alla CTU svolta in primo grado, senza neppure articolare il proprio ragionamento in relazione a quanto stabilito dalla Corte d’Appello con la sentenza n. 1669/2005, la cui decisione è stata riformata solo in parte, circa la correzione dell’iter logico-giuridico della motivazione e l’accoglimento della domanda risarcitoria in relazione al pavimento del primo piano.

3.1. - Il motivo è infondato.

3.2. - Questa Corte ha avuto modo di chiarire (Cass. n. 19959 del 2014) che il giudizio di cassazione (come detto, giudizio a critica vincolata) è delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve, appunto, necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con una articolazione del motivo, correlato ad un non specifico riferimento a profili tra loro confusi o inestricabilmente combinati, e non chiaramente collegabili ad una delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. n. 11603 del 2018).

Ciò che la ricorrente principale contesta è, relativamente alla liquidazione dei danni, la asserita “evidente carenza dell’impugnata sentenza sul piano della motivazione” (ricorso principale, pagina 18), sul punto della determinazione del quantum del risarcimento spettante alla R.G. Grafica.

Orbene, costituisce principio fermo quello secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta, come nella specie, da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. n. 604 del 2019; Cass. n. 22598 del 2018), non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Cass. sez. un. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 8742 del 2018). Ma detto principio deve coesistere con quello altrettanto fermo secondo cui, nel “processo chiuso” conseguente alla riassunzione della causa davanti al Giudice del rinvio, se è vero che il Giudice conserva tutte le facoltà che gli competevano quale Giudice di merito, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, è altresì vero che, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici (Cass. n. 4018 del 2006; Cass. n. 14134 del 2004).

3.3. - Il Giudice di rinvio (come già sopra sottolineato) dato atto che era divenuto definitivo l’accertamento della sussistenza dei vizi in relazione ai pavimenti del piano primo e del piano terra, che non integravano l’ipotesi di cui all’art. 1669, bensì quella di cui all’art. 1667 c.c. e che la committente, consapevole di non aver mai richiesto la condanna dell’appaltatore alla rimozione dei vizi, aveva riproposto la propria unica domanda di risarcimento del danno, parametrandola ai costi di eliminazione dei vizi, in base alla CTU di primo grado - ha adeguatamente motivato nel senso che, secondo il decisum della Cassazione, l’adozione del risultato della CTU di primo grado fosse l’unica soluzione (giacché la sentenza di appello era stata cassata proprio in quanto aveva escluso tale diritto, sulla scorta delle risultanze della CTU di secondo grado).

4. - Con il quarto motivo, la ricorrente principale deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con riguardo alla questione controversa, oggetto di discussione tra le parti, della idoneità del

pavimento. La Corte d'Appello in secondo grado aveva evidenziato, sulla base della CTU esperita in grado d'appello, che il pavimento non solo fosse utilizzabile, ma di fatto era stato utilizzato dalla committente fin dall'epoca della sua realizzazione. Tale circostanza non era presa in considerazione dalla Corte d'Appello in sede di rinvio, la quale riteneva di richiamare la CTU di primo grado, anche se tale CTU non affrontava la questione dell'utilizzabilità e della effettiva utilizzazione del manufatto, tanto che il Giudice di secondo grado riteneva di disporre nuova CTU anche per affrontare tale profilo.

4.1. - Il motivo è inammissibile.

4.2. - E' principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 19 giugno 1914) consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione - oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente - con riguardo e nei limiti della richiamata peculiare ampiezza dell'ambito decisionale del giudizio di rinvio - avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al "fatto storico" il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non v'è idonea e specifica indicazione. Sicché, le censure mosse in riferimento a detto parametro, ancora una volta, si risolvono nella richiesta generale e generica al giudice di legittimità di una (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua della sentenza impugnata (Cass. n. 1885 del 2018), come detto inammissibile, seppure effettuata con asserito riferimento alla congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata dalla Corte distrettuale e contestata dal ricorrente. In sede di legittimità, le censure relative ai vizi di motivazione non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dalla sentenza impugnata, in quanto, diversamente, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del Giudice di merito, estranea al giudizio di legittimità (Cass. n. 6288 del 2011; Cass. n. 7394 del 2010).

5. - Con il primo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente M. lamenta la "Violazione del principio di economia processuale; violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., comma 2; artt. 391 bis, 365 c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", per non avere la Corte d'Appello, in sede di rinvio, provveduto alla correzione degli errori di fatto che avrebbero viziato la sentenza della Corte di Cassazione.

5.1. - Il motivo non è fondato.

5.2. - Il resistente rileva che la sentenza di legittimità n. 2829 del 2013 era stata depositata in data 6.2.2013 e l'atto di riassunzione era stato notificato dalla committente alla M. in data 6.5.2013 (v. controricorso al ricorso incidentale, pagina 8), ossia dopo tre mesi, termine durante il quale la odierna ricorrente incidentale avrebbe, semmai, potuto introdurre giudizio di revocazione per errore di fatto. Ne consegue che la scelta di non proporre ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, ha determinato il consolidamento dei presupposti di fatto e di diritto statuiti dalla Suprema Corte. Valgono, dunque, tutte le considerazioni svolte circa la non fondatezza dei primi due motivi del ricorso principale sub 2.3.3.

6. - Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente M. deduce la "Violazione art. 384 c.p.c., comma 2 e art. 394 c.p.c.; art. 1668 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", per non essersi la Corte d'Appello, in sede di rinvio, uniformata al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, condannando la ricorrente e l'Immobiliare Bardonecchia, in solido, al solo risarcimento del danno e parametrando quest'ultimo al costo delle opere necessarie ad eliminare i vizi. La Corte di rinvio faceva proprio quello che la Suprema Corte aveva enunciato non potesse fare e cioè non considerava la domanda di eliminazione dei vizi a carico dell'appaltatore. Invece, la Corte di rinvio avrebbe dovuto esaminare e pronunciarsi sulla domanda di eliminazione dei vizi; tutt'al più constatando che la stessa non era stata (ri)proposta nel giudizio di merito e, pertanto, fosse da intendersi come rinunciata.

6.1. - Il motivo non è fondato.

6.2. - In considerazione del contenuto del tutto analogo e coincidente delle censure mosse dal ricorrente principale alla impugnata sentenza della Corte distrettuale, e del medesimo thema decidendum proposto, appare sufficiente fare riferimento alle considerazioni sopra svolte (sub 2. e segg.) in ordine alla portata della pronuncia ed alla sua correttezza rispetto all'ambito decisionale proprio del giudizio di rinvio; considerazioni che ovviamente (data la stessa prospettazione) non possono non riguardare nell'identico modo anche la posizione della ricorrente incidentale.

7. - I ricorsi vanno dunque rigettati. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa, altresì, per entrambe le ricorrenti (principale e incidentale) la dichiarazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 4.200,00 ciascuna, di cui Euro 200,00 ciascuna per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 22-10-2019) **10-01-2020, n. 299**

30 Gennaio 2020

“In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

“La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”. ...

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni - Primo Presidente -

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente di sez. -

Dott. MANNA Antonio - Presidente di sez. -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna - Consigliere -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. PERRINO Angelina Maria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14331-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

INDUSTRIE RIUNITE società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, R.G., elettivamente domiciliatisi in (OMISSIS), presso ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi dall'avvocato MAURIZIO COPPA;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 135/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Campania, depositata il 18/04/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2019 dal consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. SALZANO FRANCESCO, che ha concluso per affermarsi che: "la notifica eseguita da servizi postali gestiti da licenziatari privati è affetta da nullità assoluta ex art. 156 c.p.c., comma 3";

udita l'Avvocato Alessia Urbani Neri per l'Avvocatura Generale dello Stato.

Svolgimento del processo

La società consortile a r.l. Industrie Riunite e R.G. impugnarono con ricorso notificato nel 2008 a mezzo di servizio postale privato l'avviso di liquidazione col quale, in relazione all'anno d'imposta 2007, l'amministrazione finanziaria aveva rettificato ai fini dell'imposta di registro il valore dell'immobile in (OMISSIS) compravenduto con atto notarile del 29 gennaio 2007 e ne ottennero l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta.

Quella regionale della Campania ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate perchè ha ritenuto tardiva l'eccezione d'inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo, e comunque ha considerato sanata la nullità della notificazione di quel ricorso, per effetto della costituzione in primo grado dell'Agenzia; nel merito, ha affermato la nullità dell'avviso, perchè dotato di motivazione apparente.

Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui reagiscono con controricorso la società e R.G..

La sezione tributaria di questa Corte ha ravvisato una questione di massima di particolare importanza in quella concernente il regime della notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta a mezzo di servizio postale privato, e ha prospettato al Primo Presidente l'opportunità di devolverla alla cognizione di queste sezioni unite.

Ne è seguita la fissazione dell'udienza odierna, in vista della quale l'Agenzia ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia, nel lamentare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, commi 1 e 2, art. 21, comma 1 e art. 22, comma 2, si duole del rigetto dell'eccezione preliminare d'inammissibilità del ricorso introduttivo dei contribuenti, formulata in sede di appello.

1.1.- L'Agenzia sostiene, a tal fine, che l'eccezione sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e che sia fondata, poichè la propria costituzione in giudizio non poteva aver sanato l'inammissibilità derivante dalla tardiva notificazione del ricorso introduttivo, a essa pervenuto quando il termine perentorio di sessanta giorni previsto per l'impugnazione dell'avviso era ormai decorso.

E sul punto era irrilevante, ad avviso della ricorrente, ai fini della verifica del rispetto di tale termine, la data in cui i contribuenti hanno consegnato l'atto al gestore di posta privata; data che, come affermato dai contribuenti, rientrerebbe entro il sessantesimo giorno dalla notificazione dell'avviso impugnato. Questo perchè l'operatore delle poste private non era legittimato a eseguire la notificazione del ricorso introduttivo e comunque non era abilitato a certificare la tempestività; per cui ininfluenza è la consegna a lui del ricorso da notificare.

2.- Il ricorso, diversamente da quanto si sostiene in controricorso, è ammissibile, benchè l'Agenzia non abbia censurato la statuizione di nullità dell'avviso e abbia eccepito l'inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo soltanto in appello.

Per un verso, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini previsti dalla legge, è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., poichè si tratta di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 13 settembre 2013, n. 20978): sicchè è ininfluenza la scelta processuale dell'Agenzia di eccepirlo soltanto in appello.

Per altro verso, la questione dell'inammissibilità del ricorso introduttivo precede nell'ordine l'esame del merito della domanda: per conseguenza l'impugnazione della statuizione di ammissibilità non può che coinvolgere quella di fondatezza, senza necessità di apposito motivo di ricorso che aggredisca la seconda.

3.- Il tema posto col ricorso è direttamente dipendente da quello oggetto dell'ordinanza interlocutoria, che concerne la sorte della notificazione degli atti processuali eseguita a mezzo di posta privata nel regime antecedente all'emanazione del D.Lgs. n. 24 febbraio 2011, n. 58.

E' difatti la ricostruzione di quella sorte a incidere sulla rilevanza della costituzione in giudizio della controparte, nonchè sugli effetti da essa scaturenti.

4.- La questione è importante, perchè presenta molteplici profili problematici.

Il primo, di minor rilievo, è posto in controricorso, là dove si sostiene che "le notificazioni di atti giudiziari", contemplate dal D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4 come modificato dal D.Lgs. n. 31 marzo 2011, n. 58, non si riferiscano ai ricorsi tributari notificati a mezzo posta senza l'ausilio di un ufficiale notificatore: ciò perchè la norma, là dove richiama i "servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni", riserverebbe in via esclusiva alle Poste italiane i soli servizi concernenti le notificazioni di atti giudiziari eseguiti a norma della L. n. 890 del 1982.

4.1.- L'obiezione si supera agevolmente.

Nel processo tributario le notificazioni sono eseguite, in primo luogo, secondo le norme degli artt. 137 e seguenti c.p.c. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 2), tra le quali v'è l'art. 149 c.p.c., che consente la notificazione a mezzo del servizio postale, in base alle regole dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890; in secondo luogo, la notificazione può essere eseguita - oltre che mediante consegna diretta all'impiegato dell'amministrazione finanziaria o dell'ente locale - a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento (art. 16, comma 3, nel testo applicabile

ratione temporis). Qualora la notificazione sia eseguita a mezzo posta, "...il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate" (art. 20, comma 2), ossia in quelle richiamate dall'art. 16, commi 2 e 3.

4.2.- Quanto al tenore letterale della norma invocata, il testo del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 applicabile all'epoca dei fatti di causa riservava al fornitore del servizio universale, con ampia dizione, "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".

4.3.- Sul piano logico la tesi proposta dai contribuenti comporterebbe, irragionevolmente, l'assoggettamento a disciplina più rigorosa proprio dell'attività più affidabile gestita da soggetto notificatore abilitato.

4.4.- A ogni modo, la corretta lettura della locuzione "notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni" implica la riserva di tutte le notificazioni concernenti atti giudiziari eseguite a mezzo posta, senza distinzione in base al richiedente (come emerge da Cass., sez. un., 26 marzo 2019, n. 8416, secondo cui la novella introdotta dal D.Lgs. n. 58 del 2011 ha determinato la limitazione della riserva a s.p.a. Poste italiane, per il profilo d'interesse, "alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari").

4.5.- In definitiva, hanno ulteriormente sottolineato queste sezioni unite, facendo leva sulla previsione della Legge Delega 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30 di adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile, non v'è alcuna ragione logica e giuridica per distinguere il regime della notificazione diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione tramite ufficiale giudiziario che si avvalga del servizio postale (Cass., sez. un., 29 maggio 2017, nn. 13452 e 13453, punto 3.8).

4.6.- Indubbio è, quindi, che le notificazioni dirette a mezzo raccomandata postale dei ricorsi in materia tributaria rientrano nell'ambito della riserva al fornitore del servizio universale contemplata dal D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4.

5.- La questione, peraltro, eccede i confini del processo tributario e anche quelli del diritto nazionale, in quanto coinvolge i temi unionali della libertà di concorrenza e della graduale eliminazione degli ostacoli frapposti al mercato unico, che hanno trovato un complesso articolato di principi nella direttiva n. 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, poi modificata dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, progressivamente attuate dal diritto interno.

Il che comporta la necessità di coordinare la giurisprudenza nazionale con quella unionale, di segno prevalente rispetto alla prima.

6.- Il profilo problematico di maggior rilievo concerne, difatti, l'influenza sul regime delle notificazioni dei principi posti dalle direttive in questione.

Non è valso osservare dinanzi alla Corte di giustizia, per escluderne la rilevanza, che la direttiva n. 97/67/CE, la quale non contempla la procedura civile tra le materie enumerate nel proprio campo di applicazione, fissato dall'art. 1, è stata adottata sul fondamento dell'art. 95 TCE (divenuto art. 114 del TFUE), che costituisce la base giuridica per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali destinate ad assicurare il funzionamento del mercato interno, e non già in base all'art. 65 del TCE (divenuto art. 81 del TFUE), base giuridica per l'armonizzazione delle norme di procedura civile.

6.1.- Seguendo quest'impostazione, ha replicato la Corte di giustizia (con sentenza 27 marzo 2019, causa C-545/17, Pawlak, punto 30), non si riuscirebbe a scongiurare gli ostacoli posti dalla disciplina

nazionale del processo civile al percorso di apertura alla concorrenza nel settore in esame.

7.- Il percorso in questione, va detto, non è stato di segno univoco e la vicenda in esame si colloca quando esso non era ancora completo: la notificazione della quale si discute, risalente al 2008, si situa prima dell'adozione del D.Lgs. n. 58 del 2011, ma dopo la pubblicazione della direttiva n. 2008/6/CE. 7.1.- La direttiva n. 97/67/CE, pur avviando la graduale liberalizzazione del mercato dei servizi postali, riconosceva agli Stati membri la possibilità di riservare al fornitore o ai fornitori del servizio universale "...la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna" (art. 7); consentiva, per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, di scegliere "...gli organismi responsabili per il servizio di corrispondenza registrata cui si ricorre nell'ambito di procedure giudiziarie o amministrative conformemente alla legislazione nazionale (...)" (considerando 20); prevedeva, e tuttora prevede, che "Le disposizioni dell'art. 7 lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di provvedere... al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie conformemente alla loro legislazione nazionale" (art. 8).

La riserva era funzionale al mantenimento del servizio universale (art. 7), del quale costituiva il principale canale di funzionamento in condizione di equilibrio finanziario) (considerando 16).

7.2.- Con la direttiva n. 2008/6/CE v'è stata una virata (in parte anticipata dalla direttiva n. 2002/39/CE), poichè il legislatore dell'Unione, mutando prospettiva, ha ritenuto "opportuno porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale" (considerando 25).

Sicchè, con l'art. 7 della direttiva n. 97/67/CE, radicalmente novellato, il legislatore dell'Unione ha stabilito che "Gli Stati membri non concedono nè mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione e la fornitura di servizi postali...".

La concessione di questi diritti all'operatore designato è quindi scomparsa dal novero delle opzioni esplicitamente autorizzate per il finanziamento del settore universale (lo sottolinea Corte giust. 2 maggio 2019, causa C-259/18, Sociedad Estatal Correos y Telègrafos SA, punto 34).

8.- Il legislatore italiano ha dato attuazione con ritardo alla normativa unionale.

In esecuzione della direttiva n. 97/67/CE il D.Lgs. n. 22 luglio 1999, n. 261 ha riconosciuto come fornitore del servizio universale, nel testo applicabile all'epoca dei fatti di causa, "l'organismo che gestisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale" (art. 1, comma 2, lett. o); ha affidato il servizio universale alla società Poste italiane per un periodo comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 23, comma 2); ha ammesso la possibilità di riservare al fornitore del servizio universale "...la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa" (art. 4, comma 1), indicandone limiti di peso e prezzo e ha previsto che "Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie..." (art. 4, comma 5).

La riserva è espressamente volta al "mantenimento" del fornitore del servizio universale, ossia a finanziarlo; tanto che il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale istituito dall'art. 10 è "...alimentato nel caso e nella misura in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso".

8.1.- In seguito, nel dettare i principi e i criteri generali per il recepimento della direttiva n.

2008/6/CE, il legislatore delegante ha stabilito che, nel contesto di piena apertura al mercato, "...a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi nè mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali" (art. 37, comma 2, lett. a), della Legge delega 4 giugno 2010, n. 96, pur facendo salvo l'art. 8 della direttiva n. 97/67).

8.2.- Ma il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, come novellato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, ha stabilito che per esigenze di ordine pubblico fossero riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, ossia a Poste italiane (alle quali il servizio è stato nuovamente affidato per quindici anni a decorrere dal 30 aprile 2011, giusta il D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 18), tra l'altro, i servizi concernenti le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari.

8.3.- Soltanto la L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, ha comportato, per i profili d'interesse, l'abrogazione del suddetto art. 4 a decorrere dal 10 settembre 2017, l'aggiunta in fine al comma 2 del successivo art. 5 del seguente periodo:

"Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'art. 201 C.d.S., di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi" e, finalmente, la soppressione del riferimento, contenuto nell'art. 10 a proposito del fondo di compensazione, ai servizi in esclusiva di cui all'art. 4.

9.- Nel contesto così delineato la giurisprudenza civile di questa Corte sottolinea che, nel regime precedente alla novella del 2017, l'operatore di posta privata non riveste, a differenza del fornitore del servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, sicchè gli atti da lui redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (Cass. 30 gennaio 2014, n. 2035).

La necessità di assicurare l'effettività della funzione probatoria dell'invio raccomandato, presidiata dal D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, comma 2, lett. i), rappresenterebbe l'esigenza di ordine pubblico che sostiene la scelta di riservare in via esclusiva al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati concernenti le procedure giudiziarie - nonché pure quelle amministrative, prima del D.Lgs. n. 58 del 2011 - (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26704).

Sicchè si è ritenuta inesistente e non sanabile la notificazione di atti processuali eseguita mediante servizio postale non gestito da Poste italiane, ma da un operatore di posta privata (tra varie, Cass. 31 gennaio 2013, n. 2262; 19 dicembre 2014, n. 29021; 30 settembre 2016, n. 19467; 10 maggio 2017, n. 11473; 5 luglio 2017, n. 16628).

9.1.- Nè alla L. n. 124 del 2017, art. 1 si può riconoscere efficacia retroattiva: non si tratta di norma interpretativa, in quanto l'operatività della disciplina da essa delineata presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva, sulla base delle regole da predisporre da parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cass. 11 ottobre 2017, n. 23887; 3 aprile 2018, n. 8089; 31 maggio 2018, n. 13855; 7 settembre 2018, n. 21884).

Sull'irretroattività della novella convergono anche queste sezioni unite (con la sentenza n. 8416/19, cit.), che hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa.

10.- Con l'ordinanza interlocutoria la sezione tributaria esprime perplessità sulla tenuta

dell'orientamento concernente la qualificazione d'inesistenza della notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di poste private in relazione al periodo precedente all'entrata in vigore della novella del 2017.

Anzitutto, rileva che la tesi dell'inesistenza della notificazione dell'atto processuale eseguita a mezzo posta dall'operatore in questione si potrebbe porre in contrasto con la possibilità di assimilare la notificazione in questione a quella eseguita mediante consegna diretta, contemplata dalla combinazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e art. 20, comma 1: l'operatore di poste private ben potrebbe essere equiparato a un vettore che provvede alla consegna a mani dell'atto introduttivo della lite, con l'unica particolarità che in tal caso la notificazione si dovrebbe reputare eseguita nella data di ricezione e non già in quella di spedizione dell'atto.

10.1.- La sezione rimettente dubita, inoltre, della coerenza dell'indirizzo con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ricostruisce la notificazione non come requisito di esistenza e di perfezionamento dell'atto che ne è oggetto, ma come condizione integrativa dell'efficacia di esso: ne conseguirebbe che anche l'inesistenza della notificazione non comporterebbe quella dell'atto che ne è oggetto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere dell'amministrazione finanziaria, sulla quale grava il relativo onere probatorio (tra varie, Cass. 15 gennaio 2014, n. 654; 24 aprile 2015, n. 8374; 30 gennaio 2018, n. 2203; 24 agosto 2018, n. 21071).

10.2.- E, ancora, la sezione tributaria sospetta della compatibilità, in chiave di sistema, dell'indirizzo in questione col radicale ridimensionamento, dovuto all'elaborazione di queste sezioni unite (Cass., sez. un., 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917, seguite, tra varie, da Cass., sez. un., 13 febbraio 2017, n. 3702, da Cass. 7 giugno 2018, n. 14840 e da Cass. 8 marzo 2019, n. 6743), della categoria dell'inesistenza della notificazione, ridotta, in base al carattere strumentale delle forme degli atti processuali, ai soli casi in cui l'attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione; di modo che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità.

11.- Qualche spiraglio per una soluzione diversa affiora dall'indirizzo che ammette la validità della notificazione eseguita dall'agenzia privata, alla quale però il plico sia stato affidato dalle Poste, nonchè, viceversa, di quella compiuta dalle Poste, alle quali l'atto sia stato veicolato dall'operatore di poste private: nel primo caso, si sostiene, l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra le Poste e l'agenzia di recapito, e in capo alle Poste permane la piena responsabilità per l'espletamento del servizio (Cass. 6 giugno 2012, n. 9111); nel secondo, si specifica che una tale modalità operativa rispetta la riserva in via esclusiva prevista a favore del fornitore del servizio universale e, quindi, l'esigenza di garantire l'attestazione fidefaciente della puntualità e regolarità degli adempimenti (Cass. 21 luglio 2015, n. 15347; conf., Cass. 13 settembre 2017, n. 21251).

11.1.- Attestata su una soluzione diversa da quella prevalente si pone pure parte della giurisprudenza penale, anch'essa menzionata nell'ordinanza interlocutoria, secondo cui i servizi riservati in via esclusiva a Poste italiane dal D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 non contemplano la mera spedizione di un atto d'impugnazione, che sarebbe concettualmente diversa dalla "notificazione a mezzo posta di atti giudiziari", perchè volta a far pervenire l'atto che ne è oggetto non a una controparte, bensì a un ufficio giudiziario (Cass. pen., 28 novembre 2013/22 gennaio 2014, n. 2886; 6 novembre 2014/18 maggio 2015, n. 20380; 3 maggio/1 agosto 2017, n. 38206).

12.- La giurisprudenza nazionale non tiene adeguato conto della normativa e della giurisprudenza unionali.

Anzitutto l'opzione della giurisprudenza penale trova espressa smentita in quella della Corte di

giustizia.

La direttiva modificata n. 97/67/CE definisce i “servizi postali” come i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali (art. 2, punto 1, che non è sensibilmente diverso dal testo previgente, che li definiva come “servizi che includono la raccolta, lo smistamento, l’instradamento e la distribuzione degli invii postali”).

L’“invio postale” è, da parte sua, definito come l’invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, dal fornitore di servizi postali (art. 2, punto 6, che, nella versione antecedente alla modifica disposta dalla direttiva n. 2008/6, si riferiva all’invio nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore del servizio universale).

Sicché l’invio per posta di atti processuali è un invio postale e il servizio relativo entra nel novero dei servizi postali (Corte giust. in causa C-545/17, cit., punto 40, che si riferisce, peraltro, giustappunto all’invio per posta agli organi giurisdizionali presi in considerazione dalle suddette pronunce penali di questa Corte; in termini anche Corte giust. 31 maggio 2018, cause C-259/16 e C-260/16, Confetra, punto 33).

12.1.- Non è quindi possibile distinguere, all’interno della nozione di “invio postale” rilevante ai fini del diritto unionale, il segmento della spedizione rispetto a quello del recapito.

13.- Ma ciò che qui preme soprattutto rilevare e valutare è il rapporto della giurisprudenza civile di questa Corte con il diritto dell’Unione.

A seguito della direttiva n. 2008/6/CE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 27 febbraio 2008, il diritto unionale è di ostacolo al riconoscimento di diritti speciali o esclusivi a un operatore postale (in termini, Corte giust. in causa C-545/17, cit., punti 67-68); sicché non può essere riconosciuta a un operatore una tutela particolare idonea a incidere sulla capacità delle altre imprese di esercitare l’attività economica consistente nell’instaurazione e nella fornitura di servizi postali nello stesso territorio, in circostanze sostanzialmente equivalenti.

Il principio ha portata generale: “il fatto che uno Stato membro riservi un servizio postale, che questo rientri o no nel servizio universale, a uno o a più fornitori incaricati del servizio universale costituisce un modo vietato per garantire il finanziamento del servizio universale” (Corte giust. in causa C-545/17, cit., punto 53).

13.1.- Ne consegue che l’art. 8 della direttiva, che non è stato novellato, va interpretato restrittivamente (con riferimento, peraltro, ai soli invii raccomandati e non già a quelli ordinari), perchè introduce una deroga al principio.

In questa logica non incide la circostanza che il diritto esclusivo o speciale per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali sia concesso a un fornitore del servizio universale nel rispetto dei canoni di obiettività, di proporzionalità, di non discriminazione e di trasparenza. Si arriverebbe, altrimenti, a circoscrivere la portata del divieto posto dall’art. 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva modificata e, pertanto, a compromettere la realizzazione dell’obiettivo, ivi perseguito, di completare il mercato interno dei servizi postali.

13.2.- Ora, nel regime nazionale successivo alla direttiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011, applicabile all’epoca dei fatti di causa, così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla L. n. 124 del 2017, a s.p.a. Poste Italiane resta riservato in via esclusiva, per il profilo d’interesse, il servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali; e ciò si correla all’esclusivo riconoscimento del diritto speciale in virtù del quale la veridicità dell’apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto

pubblico, giacchè la si riferisce all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle proprie funzioni (tra varie, Cass. 4 giugno 2018, n. 14163 e 19 luglio 2019, n. 19547).

14.- A sostegno di tale regime, e, in particolare, dei vantaggi in cui esso si esprime, non sono dimostrate le ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza idonee a derogare, a norma dell'art. 8 della direttiva n. 97/67/CE, alla norma generale prevista all'art. 7 della direttiva modificata, nell'accezione che ne fornisce il diritto unionale.

14.1.- Per ricorrere alla deroga occorre difatti che lo Stato membro dimostri "l'esistenza di un interesse pubblico" (Corte giust. in causa C-545/17, Pawlak, punto 73). Quest'interesse, ha ammonito la Corte di giustizia (con la medesima sentenza, punto 74), si deve esprimere in una giustificazione oggettiva della deroga.

15.- La giurisprudenza di questa Corte assume, invece, si è visto, che nel diritto interno l'interesse pubblico consista nella forza fidefaciente degli atti redatti dall'operatore postale di Poste italiane, che si riverbera sulla funzione probatoria ancorata all'invio raccomandato.

Questa nozione d'interesse pubblico si risolve in una petizione di principio, perchè identifica la conseguenza dello status di una categoria di operatori postali e, quindi, il vantaggio loro attribuito, con la giustificazione oggettiva dell'attribuzione.

15.1.- Nè maggiori lumi si ricavano dalla relazione che ha accompagnato il D.Lgs. n. 58 del 2011, in cui si legge che le ragioni di ordine pubblico sono relative "al contenuto degli invii", ricorrendo, anche in tal caso, a una mera tautologia.

15.2.- Non è quindi chiarito quali fossero le esigenze di ordine pubblico richiamate dal D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4; quel che è chiaro è che la riserva risponde ancora all'esigenza di finanziare il servizio postale universale. Di là da un mero maquillage, difatti, il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 10 continua a stabilire, anche dopo la novella del 2011, che il fondo di compensazione, che è volto a garantire l'espletamento del servizio postale universale, è alimentato nel caso in cui il fornitore del predetto servizio non ricava "dalla fornitura del servizio universale e dai servizi in esclusiva di cui all'art. 4 entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso".

Sicchè è ragionevole ritenere che le ragioni poste a sostegno della riserva siano ancora quelle del finanziamento del fornitore del servizio universale, benchè vietate dalla direttiva n. 2008/6/CE. 15.3.- La Corte di giustizia, del resto, facendo leva sulla considerazione che gli altri operatori "...dispongano dei mezzi organizzativi e personali adeguati" a recapitare gli atti processuali, ha ritenuto che mancasse la giustificazione oggettiva inerente a ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica a fronte di una norma di diritto nazionale -in quel caso, polacco- che riconosceva come equivalente alla presentazione di un atto processuale dinanzi all'organo giurisdizionale interessato soltanto il deposito di un simile atto presso un ufficio postale dell'unico operatore designato per fornire il servizio postale universale (Corte giust. in causa C-545/17, cit., punto 77).

16.- Da quanto sopra discende che, al momento dell'esecuzione della notificazione della quale si discute, la vigente direttiva n. 2008/6/CE imponeva già al legislatore italiano l'abolizione di qualsiasi riconoscimento, salvo il ricorrere di determinate, restrittive e rigorose condizioni, di diritti speciali o esclusivi a taluni operatori del servizio postale.

L'obbligo di adeguamento al diritto unionale così imposto era già incluso, per conseguenza, tra i principi del diritto nazionale e, con esso, la generale potenziale idoneità dell'operatore di poste private a compiere l'attività di notificazione di atti processuali, indipendentemente dal fatto che

ancora pendesse per lo Stato italiano il termine, fissato al 31 dicembre 2010 dall'art. 2 della direttiva n. 2008/6/CE, per mettere "...in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi..." alla direttiva.

La circostanza che il diritto interno non si è compiutamente adeguato, fino alla L. n. 124 del 2017, a tale impostazione e ha mantenuto in capo a s.p.a. Poste italiane i suddetti diritti esclusivi e speciali non può conferire loro la forza di "sistema", nel senso di far considerare radicalmente estranea a esso l'attività di notificazione postale di atti giudiziari da parte dell'operatore postale privato.

16.1.- La prevista astratta possibilità di tale attività rende di per sé riconoscibile la fattispecie della notificazione in quella eseguita da quell'operatore, anche sotto il profilo soggettivo (in base alle precisazioni di Cass., sez. un., nn. 14916 e 14917/16, cit., che ha esaminato il regime della notificazione del ricorso per cassazione, ma che ha dettato principi di chiaro valore espansivo). Non v'è quindi quella completa esorbitanza dallo schema generale degli atti di notificazione che ne sostanzia l'inesistenza giuridica (Cass., sez. un., 4 luglio 2018, n. 17533, punto 9.1.5), perchè l'attività svolta appartiene al tipo contemplato dal complessivo sistema normativo.

17.- Resta, tuttavia, la difformità di tale attività dalla concreta regolazione interna vigente. E, sotto tale profilo, rileva in particolare la mancata adozione, con riferimento all'operatore di posta privata, della disciplina inerente al necessario titolo abilitativo (di cui, quindi, il soggetto operante nel caso di specie era sicuramente sprovvisto).

Il titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici. Sicchè è la soggezione a tale regime che determina l'acquisizione dello status che fonda la distinzione tra operatori postali.

17.1.- Il che assume, ha precisato ancora la Corte di giustizia, una particolare valenza proprio con riguardo alle attività di notificazione di atti giudiziari, mediante le quali l'operatore è investito di prerogative inerenti ai pubblici poteri al fine di poter rispettare gli obblighi che incombono su di lui; "tali servizi mirano non già a rispondere a particolari esigenze di operatori economici o di taluni altri utenti particolari, bensì a garantire una buona amministrazione della giustizia, nella misura in cui essi permettono la notifica formale di documenti nel quadro di procedimenti giurisdizionali o amministrativi" (Corte giust. 16 ottobre 2019, cause C-4/18 e C5/18, Winterhoff e altro, punto 58).

Conforme è la giurisprudenza costituzionale, che ha fatto leva sul particolare statuto di regole al quale è assoggettato l'agente per la riscossione al fine di giustificare in relazione a esso il regime differenziato rispettivamente previsto per la notificazione diretta delle cartelle di pagamento, degli atti impositivi e dei ruoli dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14 e della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, (Corte Cost. 23 luglio 2018, n. 175 e 24 aprile 2019, n. 104).

17.2.- Tutto ciò peraltro si risolve in una violazione di specifici vincoli normativi, che configura una mera nullità dell'attività notificatoria in questione; laddove l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza.

18.- In quanto nulla, la notificazione è sanabile e nel caso in esame è stata sanata per effetto della costituzione dell'Agenzia sin dal primo grado.

19.- Questa circostanza, tuttavia, non è risolutiva, perchè manca certezza legale della data di consegna del plico all'operatore di posta privata, che, nella prospettazione dei contribuenti, rientrerebbe nel termine previsto per l'impugnazione dell'avviso. E la certezza manca, appunto perchè l'operatore che ha proceduto alla notificazione della quale si discute è privo di titolo

abilitativo, ossia della licenza individuale, e, quindi, delle prerogative inerenti ai pubblici poteri.

19.1.- Perchè l'indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell'atto in plico raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di sottoscrizione, occorre che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all'accettazione del plico da spedire e, quindi, a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass., sez. un., nn. 13452 e 13453/17, cit.).

19.2.- Di contro, la mancanza della licenza, e del correlativo status, come la giurisprudenza di questa Corte sottolinea, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all'attestazione della data di consegna all'operatore dell'atto processuale da notificare, perchè l'operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi.

20.- Nè rileva che l'Agenzia non abbia contestato la data di consegna dell'atto da notificare all'operatore di posta privata.

Anzitutto l'Agenzia ha contestato in radice la possibilità stessa per l'operatore in questione di notificare atti processuali.

Inoltre, il soggetto destinatario della notificazione non ha la possibilità di verificare e controllare quando l'atto sia stato consegnato all'operatore, in modo da poterne contestare la data.

Ma, e soprattutto, occorre considerare che le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost.), sicchè necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacienti, non altrimenti surrogabile (ancora Cass., sez. un., nn. 13452 e 13453, cit.).

21.- La mancanza di certezza legale della data di consegna all'operatore di poste private dell'atto da notificare comporta quindi l'impossibilità di ancorare, nel caso in esame, la proposizione del ricorso "...al momento della spedizione nelle forme sopra indicate" (giusta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2).

21.1.- L'impossibile valorizzazione del momento di consegna dell'atto all'agente notificatore si unisce, nella specie, al sicuro pervenimento dell'atto al destinatario quando il termine di decadenza dall'impugnazione era ormai inutilmente spirato.

La sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può quindi rilevare al fine di poter ritenere tempestivo il ricorso.

22.- Risulta per conseguenza irrilevante altresì l'esame dell'ulteriore questione, sulla quale pure v'è difformità di orientamenti di questa Corte, concernente l'estensione, o l'esclusione, dell'effetto sanante rispetto alle decadenze di natura sostanziale nel frattempo maturate.

23.- Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, perchè, nel momento in cui si è prodotto l'effetto sanante dovuto al raggiungimento dello scopo dell'atto, era maturata la decadenza dei contribuenti dal diritto d'impugnazione dell'avviso.

24.- Poichè non sussiste necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso introduttivo e l'applicazione dei seguenti principi di diritto:

"In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli

operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017".

"La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo".

25.- Le oscillazioni della giurisprudenza e la particolarità della questione comportano, tuttavia, la compensazione di tutte le voci di spesa.

P.Q.M.

la Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.

Compensa tutte le voci di spesa dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2020

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 28-05-2019)
07-01-2020, n. 93

30 Gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo - Presidente -

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere -

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe - Consigliere -

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28880/2017 proposto da:

D.H., elettivamente domiciliato in Roma Via Pompeo Magno n. 10 B presso lo studio dell'avvocato Laviensi Maria Assunta e rappresentato e difeso dall'avvocato Petrucci Ameriga, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 288/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 05/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 288/2017 depositata il 5-6-2017, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello di D.H., cittadino della Nigeria, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza con la quale era stata rigettata la domanda avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente, nel riferire la propria vicenda personale, aveva dichiarato di essere fuggito dal Paese di origine dopo la morte, avvenuta durante il parto del loro primogenito, della sua fidanzata, figlia di un potente uomo politico che voleva convertirlo alla religione islamica. La Corte territoriale, rilevato che, per affermazione dello stesso appellante, l'ordinanza impugnata era stata depositata e comunicata il 27-10-2015 e che la comunicazione del testo integrale del provvedimento era avvenuta in data 28-10-2015 alle ore 11,37, come da attestazione contenuta nel fascicolo di primo grado, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello, proposto con citazione notificata il 9/12/2016 e depositata in cancelleria il 16-2-2016, ossia oltre il termine perentorio di trenta giorni, previsto dal combinato disposto dell'art. 702 quater c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, nei confronti del Ministero dell'Interno, che è rimasto intimato.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente lamenta "Violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all'art. 702 ter c.p.c., art. 702 quater c.p.c., art. 327 c.p.c., art. 133 c.p.c. così come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45 convertito con modificazioni nella L. n. 114 del 2014". Denuncia il vizio di nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza, comunicata a mezzo pec il 28-10-2015, in quanto priva della firma digitale del cancelliere. Ad avviso del ricorrente, dal difetto di detta firma deriva la nullità dell'ordinanza e la proponibilità dell'appello entro il termine di sei mesi ai sensi dell'art. 327 c.p.c.. Il ricorrente adduce altresì che ai sensi dell'art. 133 c.p.c. così come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45 convertito con modificazioni nella L. n. 114 del 2014, la comunicazione da parte del cancelliere del testo integrale del provvedimento non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c.. Sottolinea che si tratta di norma di carattere generale,

applicabile a qualsiasi provvedimento di natura decisoria, sia esso sentenza oppure ordinanza, e che si applica anche alle comunicazioni a mezzo pec. 2. Il motivo è infondato.

2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con un orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che "Ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 bis, conv. in L. n. 221 del 2012, nel testo "ratione temporis" vigente, le copie informatiche del fascicolo digitale equivalgono all'originale, anche se prive della firma del cancelliere, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 bis, conv. in L. n. 221 del 2012, nel testo "ratione temporis" vigente, disposizione applicabile a tutti gli atti digitalizzati, come si desume dal tenore letterale della norma, riferito all'intero contenuto del fascicolo informatico"(Cass. n. 26479/2017).

Non ricorrono pertanto nel caso di specie, a cui si applica la disciplina sopra indicata (l'ordinanza appellata è stata comunicata il 28-10-2015), le violazioni di legge denunciate, in base ai principi appena esposti. Poiché non è affetta da nullità, in quanto priva della firma digitale del cancelliere, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza, comunicata a mezzo pec, restano superate le consequenziali argomentazioni svolte dal ricorrente sull'inidoneità di detta comunicazione a far decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione dell'appello.

3. Nulla si dispone per le spese del presente giudizio, essendo rimasto intimato il Ministero.

4. Poiché il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020

Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 03-10-2019) 18-12-2019, n. 33611

30 Gennaio 2020

È dirimente, in primo luogo, che il ricorso non coglie la ratio della decisione, la quale ha rilevato, con accertamento in fatto, che la notificazione degli avvisi era stata regolarmente effettuata presso l'indirizzo del domicilio fiscale indicato dal contribuente, senza che di esso fosse mai stata inviata alcuna comunicazione in rettifica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico - Presidente -

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. TRISCARI Giancarlo - Consigliere -

Dott. SUCCIO Roberto - Consigliere -

Dott. SAIJA Salvatore - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28068/2012 R.G. proposto da:

C.B., rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Angelozzi, con domicilio eletto presso l'Avv. Massimo Gizzi in Roma via Anapo n. 29, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- resistente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 29/02/12, depositata il 2 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 ottobre 2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Svolgimento del processo

che:

C.B. impugna per cassazione, con quattro motivi, la decisione della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittime le cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle entrate e regolare la notificazione dei pregressi avvisi di accertamento, effettuata presso il coniuge da cui era separato.

L'Agenzia delle entrate resiste, depositando atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.

Motivi della decisione

che:

1. Il primo motivo denuncia "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all'art. 157 c.p.c., e ss."

Il contribuente deduce, in particolare, che la CTR ha omesso di motivare sull'esistenza di un provvedimento di separazione personale con la coniuge, cui erano stati consegnati gli avvisi notificati, neppure considerando che essa, nell'apporre la propria firma sulla dizione moglie convivente, non comprendeva appieno la lingua italiana.

1.1. Il secondo motivo denuncia "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all'art. 157 c.p.c. e ss., all'art. 149 c.p.c. ed alla L. n. 890 del 1982, art. 3".

Il contribuente deduce che la CTR ha omesso di motivare "sul contenuto della memoria 23/03/2011", con cui era dedotta la nullità delle notifiche degli avvisi in quanto carenti dei requisiti formali necessari.

1.2. Il terzo motivo denuncia "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all'art. 149 c.p.c., u.c. ed alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, u.c."

Il contribuente deduce l'omesso invio dell'avviso per esser stata la notifica effettuata a persona diversa dal destinatario e l'omessa motivazione da parte della CTR in ordine alla contestata violazione.

1.3. Il quarto motivo denuncia "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 24 Cost., comma 2" per aver la CTR omesso di motivare sulla violazione del diritto di difesa.

2. I motivi, che possono essere valutati unitariamente per connessione, sono tutti inammissibili e per più ragioni.

2.1. E' dirimente, in primo luogo, che il ricorso non coglie la ratio della decisione, la quale ha rilevato, con accertamento in fatto, che la notificazione degli avvisi era stata regolarmente effettuata presso l'indirizzo del domicilio fiscale indicato dal contribuente, senza che di esso fosse mai stata inviata alcuna comunicazione in rettifica.

Presso lo stesso indirizzo, del resto, era stata inviata l'invito per la comparizione al contraddittorio (trattandosi di accertamento scaturito dall'applicazione degli studi di settore), contraddittorio che - come pure accertato dalla CTR - era stato pienamente instaurato dal contribuente stesso.

Da ciò, dunque, la CTR ha tratto la conclusione della regolarità e ritualità della notifica degli avvisi di accertamento, esito che, oltre ad essere in linea con la giurisprudenza della Corte (v. Cass. n. 25680 del 14/12/2016; Cass. n. 15258 del 21/07/2015), non è stato in alcun modo censurato.

2.2. Quanto al primo motivo, inoltre, la censura è altresì del tutto carente in punto di autosufficienza, introduce profili di novità e, comunque, è del tutto inammissibilmente formulata, neppure sussistendo la lamentata omessa motivazione poichè la CTR non ha affatto trascurato l'avvenuta separazione, ritenendola ininfluyente ai fini della regolarità della notifica.

2.3. Quanto al secondo motivo, la doglianza è parimenti carente di autosufficienza sia con riguardo alle asserite nullità della notifica, sia alla dedotta contestazione in giudizio (asseritamente introdotta con memoria), nulla sul punto essendo stato riprodotto, essendo ignoto l'esatto tenore della questione, nonchè la regolare e tempestiva introduzione sia in primo grado che in appello, nè, comunque, risultando dalla stessa sentenza.

2.4. Analoghe considerazioni rilevano quanto al terzo motivo, neppure essendo chiaro, sul punto, se sia stata contestata una violazione di legge o un vizio motivazionale (entrambi inammissibili perchè inosservanti del principio di autosufficienza, nulla essendo stato riprodotto, nè la relata di notifica, nè la memoria in cui la questione sarebbe stata posta, sicchè la stessa questione non si sottrae

all'ulteriore rilievo di inammissibilità per novità) ovvero di omessa pronuncia (comunque insussistente).

2.5. Il quarto motivo, infine, è inammissibile perchè, oltre a non cogliere la ratio della decisione, è del tutto generico e indeterminato, neppure censurando, in realtà, la sentenza, della quale non specifica i passaggi oggetto di contestazione, sicchè, in conclusione, è un "non motivo".

3. Il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell'Ufficio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019

Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 25-06-2019)
03-12-2019, n. 31479

30 Gennaio 2020

La C.T.R. pare equiparare l'indirizzo indicato da Poste Italiane e individuato per il servizio "seguimi" (di natura contrattuale e finalizzato a far pervenire la corrispondenza - diversa dagli atti giudiziari - all'indirizzo indicato dal richiedente) al domicilio eletto.

Al contrario, l'attivazione del servizio "seguimi" non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni, né l'indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza può assurgere ad elezione di domicilio ai sensi del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. d), difettando i requisiti formali prescritti dalla citata disposizione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi - Consigliere -

Dott. D'AQUINO Filippo - Consigliere -

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. - Consigliere -

Dott. FANTICINI Giovanni - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18779-2012 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICA PEZZATO;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

e contro

CONCESSIONARIA BRESCIA EQUITALE ESATRI;

- intimata -

avverso la sentenza n. 5/2012 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di TRENTO, depositata il 23/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2019 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

Svolgimento del processo

CHE:

- O.F. impugnava innanzi alla C.T.P. di Trento la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificatagli da Equitalia Esatri S.p.A. per il pagamento di sanzioni in materia di IVA (2003) contestate a società di persone di cui il ricorrente era legale rappresentante (considerato alla stregua di autore materiale dell'illecito); lamentava il ricorrente (tra l'altro) che gli avvisi di accertamento, atti prodromici all'emissione della cartella, non gli erano stati notificati;

- la C.T.P. di Trento accoglieva il ricorso affermando la nullità della cartella per omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;

- la C.T.R. del Trentino, con la sentenza n. 5/02/12 del 23/1/2012, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate e respingeva l'appello incidentale di O.F.; nella parte che ancora qui rileva la C.T.R. affermava: "Le notifiche degli avvisi sono state ritualmente effettuate dall'Ufficio in conformità con quanto previsto dalla normativa. Infatti l'Ufficio ha consegnato alle poste le raccomandate degli avvisi indirizzati al domicilio fiscale del rag. O. come dai dati dell'anagrafe tributaria (Manerba del Garda). I plichi sono stati restituiti dalle poste con la scritta "seguimi" ed inoltrati al nuovo indirizzo di cui il contribuente aveva chiesto l'attivazione (Solano del Lago - via Portole 2). Tale documentazione è stata consegnata alla signora F.B. quale "persona delegata al ritiro". Ne consegue

che le notifiche dei due avvisi di accertamento, prodromici alla cartella cartella impugnata, sono state correttamente perfezionate.”;

- avverso tale decisione O.F. propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

- l’intimata Equitalia Esatri non ha svolto difese.

Motivi della decisione

CHE:

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell’art. 139 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per avere la C.T.R. ritenuto che la notificazione degli avvisi di accertamento fosse stata correttamente eseguita in luogo diverso dal domicilio fiscale.

2. Il motivo è fondato.

Risulta dalla sentenza impugnata che gli avvisi di accertamento, dapprima inviati al domicilio fiscale di O.F., sono stati restituiti con la scritta “seguimi” e che l’Agenzia ha quindi provveduto ad un successivo inoltro degli stessi al nuovo indirizzo, in un comune diverso rispetto a quello dove si trovava il domicilio fiscale del destinatario.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 stabilisce che “c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione...”.

E’ pacifico che la notificazione degli atti presupposti alla cartella esattoriale non sia avvenuta nel domicilio fiscale.

La C.T.R. pare equiparare l’indirizzo indicato da Poste Italiane e individuato per il servizio “seguimi” (di natura contrattuale e finalizzato a far pervenire la corrispondenza - diversa dagli atti giudiziari - all’indirizzo indicato dal richiedente) al domicilio eletto.

Al contrario, l’attivazione del servizio “seguimi” non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni, nè l’indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza può assurgere ad elezione di domicilio ai sensi del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. d), difettando i requisiti formali prescritti dalla citata disposizione.

La notificazione degli avvisi di accertamento, dunque, è stata compiuta in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nè può reputarsi sanata dal raggiungimento dello scopo in mancanza di elementi atti a far ritenere che i plichi siano stati comunque consegnati a O.F..

Ne consegue la cassazione della decisione impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la controversia può essere decisa nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente.

3. Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso.

4. Ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 2, occorre provvedere sulle spese di tutti i gradi del giudizio.

L'Agenzia delle Entrate deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente per il giudizio di cassazione.

Ritiene il Collegio di compensare le spese dei gradi di merito in ragione delle alterne vicende processuali.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso;

dichiara assorbiti gli altri motivi;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accoglie il ricorso originario;

condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere a O.F. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600,00, oltre a spese forfetarie e accessori di legge;

compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 3 dicembre 2019

**Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 16/10/2019)
27/11/2019, n. 30948**

30 Gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico - Presidente -

Dott. NONNO Giacomo Maria. - Consigliere -

Dott. D'AQUINO Filippo - Consigliere -

Dott. PUTATURO Maria Giulia - Consigliere -

Dott. FICHERA Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9513/2018 R.G. proposto da EEMS Italia s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Romano Carlo e Longobardi Marco, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma largo Angelo Fochetti 29;

- ricorrente -

contro

ADER Agenzia delle Entrate Riscossione (C.F. (OMISSIS)), in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

- controricorrente -

Avverso la sentenza n. 5543/15/2017 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il giorno 26 settembre 2017.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2019 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Svolgimento del processo

EEMS Italia s.p.a. impugnò una cartella di pagamento notificata da Equitalia Sud s.p.a. relativa ad accise per l'anno 2014, assumendo l'inesistenza della relativa notifica.

Il ricorso venne respinto integralmente in primo grado; proposto appello dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 26 settembre 2017, lo respinse assumendo che la notifica della cartella era avvenuta correttamente.

Avverso la detta sentenza, EEMS Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso ADER Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., già Equitalia Sud s.p.a.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso EEMS Italia s.p.a. lamenta la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 2, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 14 e art. 16, comma 4, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 20 (il CAD), poichè la commissione tributaria regionale ha ritenuto valida la notifica, a mezzo posta elettronica certificata, di una cartella in origine in formato cartaceo che era stata copiata per immagini su supporto informatico.

1.2. Il motivo non ha fondamento.

Com'è noto, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, come aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 4, lett. b), convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nel testo applicabile razione temporis, prevede che la notifica della cartella di pagamento "può essere

eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149-bis c.p.c.”.

A sua volta il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come “un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati”.

La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), -, poi, definisce “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” come “il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico”, mentre la lett. lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), -, nel definire il “duplicato informatico” parla di “documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.

1.2. Dunque, alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso a mano, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.

Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.

1.3. Inammissibile, poi, perchè formulata per la prima volta nel processo con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., si palesa la doglianza concernente l'omessa sottoscrizione, con firma digitale o firma elettronica qualificata, della cartella di pagamento allegata al messaggio di PEC. 1.4. La censura peraltro risulta manifestamente infondata, per l'assorbente ragioni che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.

1.5. Può soggiungersi, per completezza, che ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 - come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, - “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”. E nella vicenda che ci occupa, giammai, la ricorrente nel corso del processo ha disconosciuto espressamente la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale cartaceo in possesso dell'amministrazione.

2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione degli artt. 156 c.p.c., comma 3, e art. 160 c.p.c., avendo ritenuto il giudice di merito comunque sanata, per raggiungimento dello scopo, una notifica che era invece inesistente.

2.1. Il motivo, che resterebbe inammissibile avuto riguardo al rigetto del primo motivo, è comunque manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già affermato in tema che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665).

E proprio con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, si è chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell'atto non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicchè il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. 05/03/2019, n. 6417).

3. Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 10.000,00, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 28-05-2019) 26-11-2019, n. 30787

30 Gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio - Presidente -

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe - Consigliere -

Dott. D'AQUINO Filippo - Consigliere -

Dott. SUCCIO Roberto - Consigliere -

Dott. FANTICINI Giovanni - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28160-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

BI KIRA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E.Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PETRONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO MODESTO MARIA ROSSI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5120/2014 della COMM. TRIB. REG. della Campania, depositata il 23/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Svolgimento del processo

CHE:

- la Bi-Kira S.r.l. impugnava la cartella di pagamento con cui, a seguito di revisione della dichiarazione doganale, l'Agenzia delle Dogane di Napoli (OMISSIS), a mezzo dell'agente della riscossione, chiedeva il pagamento della somma di Euro 112.763,25 per imposte doganali e IVA su importazione; in particolare, la ricorrente eccepiva l'invalidità della cartella in ragione della mancata notifica del presupposto avviso di accertamento;

- la C.T.P. di Napoli respingeva il ricorso affermando che, essendo stata dimostrata la consegna di una busta raccomandata proveniente dall'Agenzia, sarebbe stato onere del destinatario dimostrare che il plico non conteneva alcun atto o che ne conteneva uno diverso;

- la C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 5120/32/14 del 23/5/2014, accoglieva l'appello della

Bi-Kira; in particolare, il giudice d'appello rilevava che l'onere probatorio, in caso di contestazione del contenuto dell'involucro, spettava al mittente e che, perciò, "era il mittente, cioè l'ente impositore, a dover provare di avere inserito nella busta, oltre al processo verbale di revisione (la cui ricezione è pacifica), anche l'avviso di rettifica contenente l'invito al pagamento a cui si riferiva la cartella di pagamento impugnata";

- avverso tale decisione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione (affidato a due motivi), al quale resiste con controricorso la Bi-Kira S.r.l..

Motivi della decisione

CHE:

1. Col primo motivo la ricorrente Agenzia deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), degli art. 1335 e 2697 c.c., per avere la C.T.R. ritenuto che spettasse al mittente l'onere di dimostrare che l'atto notificato - unitario, pur se costituito da diversi documenti (segnatamente l'avviso di rettifica e l'allegato processo verbale di constatazione) - fosse stato inserito nella busta notificata alla società.

2. Il motivo è fondato.

La C.T.R. richiama nella motivazione il principio espresso da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20027 del 30/09/2011, Rv. 619195-01 secondo cui "la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno (come nella specie, gli avvisi di accertamento per più annualità) ed il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico e ciò in quanto, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione" - ma ne fa erronea applicazione alla fattispecie de qua.

Infatti, come rilevato nel ricorso della difesa erariale, l'avviso di rettifica dell'accertamento e il processo verbale di constatazione non costituiscono atti distinti - per i quali si deve presumere la notificazione mediante singola spedizione - bensì un atto unitario posto che il processo verbale è parte integrante dell'avviso e ne costituisce allegato ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto stesso, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale. Tale conclusione discende altresì dal cosiddetto "principio di vicinanza della prova" poichè, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso).

In altri termini, conformemente a quanto statuito da questa stessa Sezione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/6/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018), "la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533 del 12/5/2015; n. 2625 del 11/2/2015; n. 18252 del 30/7/2013; n. 24031 del 10/11/2006; n. 3562 del 22/2/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. 22 maggio 2015, n. 10630; conf. Cass. n. 24322 del 14/11/2014; n. 15315 del 4/7/2014; n. 23920 del 22/10/13;

n. 16155 del 8/7/2010; n. 17417 del 8/8/2007; n. 20144 del 18/10/2005; n. 15802 del 28/7/2005; n. 22133 del 24/11/2004; n. 771 del 20/1/2004; n. 11528 del 25/7/2003; n. 4878/1992; 4083/1978; cfr. Cass., ord. n. 20786 del 2/10/2014, per la quale tale presunzione non opererebbe con inversione dell'onere della prova - ove il mittente affermasse di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contestasse tale circostanza). L'orientamento prevalente risulta peraltro conforme al principio generale di c.d. "vicinanza della prova", poichè la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto."

3. Resta assorbito il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia.

4. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, per l'ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la statuizione spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 31-01-2019) 15-11-2019, n. 29729

30 Gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20865-2017 R.G. proposto da:

B.S., rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Mercadante ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera 29, presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Pagano;

- ricorrente -

contro

FINO 1 SECURITISATION s.r.l. e per essa DOBANK s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Luca Migliorisi ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Isonzo 42/A, presso lo studio dell'avvocato Achille Reali;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3370/2017 della Corte d'appello di Milano, depositata il 17 luglio 2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

Svolgimento del processo

B.S. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto con il quale Unicredit s.p.a. gli intimava il pagamento della somma di Euro 437.701,51, oltre spese interessi ed accessori, indicando quale titolo esecutivo un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza. A sostegno dell'opposizione deduceva una serie di vizi del titolo, fra i quali l'incertezza circa l'identificazione dell'Ufficio giudiziario emittente (il ricorso era stato presentato al Tribunale di Monza e il decreto risultava sottoscritto da un giudice in servizio presso tale ufficio, ma nell'intestazione del provvedimento e quale luogo di sottoscrizione era riportata la dicitura "Milano") e l'invalidità della notificazione.

Il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione. La sentenza è stata appellata dal B., che ha riproposto le medesime censure. La corte d'appello di Milano ha rigettato il gravame, condannando l'appellante alle spese di lite.

Avverso tale decisione il B. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Unicredit s.p.a. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25

ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il B. ha depositato memorie difensive ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 131 e 132 c.p.c., consistita nella violazione della forma legale prescritta per il decreto ingiuntivo.

In realtà, si tratta della riproposizione della censura già disattesa nei gradi di merito circa l'impossibilità di individuare con certezza l'ufficio giudiziario emittente il decreto ingiuntivo, a causa di un errore contenuto nell'intestazione del provvedimento e nell'indicazione del luogo di emissione. Ma, lo stesso ricorrente dà atto della circostanza che il provvedimento è sottoscritto da un magistrato certamente in servizio, a quella data, presso il Tribunale di Monza, cui era rivolto il ricorso. Si è in presenza, pertanto, come già correttamente rilevato dalla Corte d'appello, di un mero errore materiale, che non inficia l'esistenza del titolo esecutivo.

Il motivo è quindi inammissibile.

Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2719 c.c. e degli artt. 115, 116, 140 e 215 c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1341 c.c., comma 2, e dell'art. 140 c.p.c.. Con il quarto motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 115, 116 e 140 c.p.c. Le tre censure, largamente sovrapponibili, riguardano la notificazione del titolo esecutivo, che, a parere del ricorrente, sarebbe invalida in quanto eseguita presso un luogo ove egli non era più residente, in violazione delle norme sostanziali e processuali in tema di elezione di domicilio, di notificazione e di onere della prova.

I motivi possono essere unitariamente disattesi, in quanto, nel loro complesso, non denunciano un'ipotesi di radicale inesistenza della notificazione, specialmente nei termini puntualizzati dalle Sezioni Unite. Infatti, l'inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01).

Pertanto, i vizi denunciati dal ricorrente avrebbero potuto giustificare, tutt'al più, un'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. Con la conseguenza che, qualora l'ingiunto, opponente tardivo, non abbia, con l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c., dedotto altre ragioni ulteriori rispetto a quelle della nullità della notificazione, quest'ultima risulta sanata per effetto dell'opposizione stessa (Sez. 2, Sentenza n. 1038 del 28/01/1995, Rv. 490073 - 01; Sez. 1, Sentenza

n. 5907 del 04/11/1980, Rv. 409701 - 01).

Per queste stesse ragioni, i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo non possono essere dedotti con l'opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014, Rv. 633681 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 02/04/2009, Rv. 607885 - 01). Infatti, innanzi al giudice dell'esecuzione potrebbero dedursi vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità deve essere decisa dal giudice funzionalmente competente.

Va quindi affermato, in continuità con il precedente orientamento, il seguente principio di diritto:

“La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio”.

Nel caso di specie, l'opponente non ha prospettato, neppure in astratto, la sussistenza di vizi idonei a determinare l'inesistenza del titolo esecutivo e quindi i motivi in esame sono inammissibili.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l'impugnazione da lui proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 14-11-2019)
15-11-2019, n. 29749

30 Gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele - rel. Presidente -

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere -

Dott. GORGONI Marinella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 29544-2019 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCA RUZZETTA;

- ricorrente -

contro

M.L., F.M.;

- intimati -

avverso l'ordinanza n. 24160/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. FRASCA RAFFAELE.

Svolgimento del processo

che:

1. Con ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. r.g. 21066 del 2018 S.P. impugnava l'ordinanza del Tribunale di Genova con la quale quel tribunale - investito di una controversia di querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c., proposta dalla S. nei confronti di M.L., magistrato del Tribunale di Firenze, in riferimento a provvedimenti da questo emessi nell'ambito di un giudizio civile - aveva d'ufficio rilevato l'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 18 c.p.c. in favore del Tribunale di Firenze e rinviato la causa per consentire all'attrice di munirsi di nuovo difensore e per l'eventuale deposito di memorie.

2. Il M. non svolgeva attività processuale.

3. Il ricorso per regolamento veniva avviato a trattazione con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c. ed all'esito del deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero, deciso con l'ordinanza n. 24160 del 2019, la quale dichiarava il regolamento di competenza inammissibile.

3.1. L'inammissibilità veniva dichiarata perchè proposto nei confronti di una ordinanza priva del carattere di provvedimento impugnabile con il regolamento di competenza, in quanto carente di definitività ai fini della risoluzione della questione di competenza.

3.2. In via gradata veniva altresì ravvisata anche un'ulteriore causa di inammissibilità per inosservanza del requisito dell'art. 366 c.p.c., n. 3.

3.3. La Corte, inoltre, nell'affermare l'inammissibilità del regolamento per le ragioni indicate, osservava ancora quanto segue: "questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al M. "con elezione di domicilio presso l'avvocato Tribunale di Firenze" a un indirizzo di posta elettronica che è quello della cancelleria dell'immigrazione del Tribunale di Firenze, ovvero anche all'indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall'indice nazionale degli indirizzi INIPEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del M., è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui "per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l'indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INIPEC"). Questo indipendentemente dal fatto che la notifica ad un magistrato non può essere validamente effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell'immigrazione o del protocollo del Tribunale di appartenenza;"

4. In relazione all'affermazione finale inerente alla notificazione del ricorso, questa Corte ravvisava l'esistenza nell'ordinanza n. 24160 del 2019 di un palese errore materiale e, per tale ragione, veniva redatta dal relatore designato proposta di correzione d'ufficio a norma del secondo inciso dell'art. 391-bis c.p.c., comma 1 e veniva fissata l'odierna adunanza della Corte, in vista della quale non sono state svolte attività difensive.

Motivi della decisione

che:

1. Il Collegio rileva che la proposta di correzione di ufficio appare fondata per le ragioni e nei termini di cui si verrà dicendo.

1.1. Mette conto in primo luogo di rilevare che la circostanza che essa riguarda sicuramente un'affermazione fatta dalla decisione senza efficacia effettivamente giustificativa dell'adottato decisum di inammissibilità non esclude, ma anzi rafforza il convincimento in ordine all'esercizio del potere officioso di correzione.

Tanto perchè, non comportando alcuna incidenza sulla decisione assunta non è possibile dubitare che, in realtà, la Corte proceda ad una correzione che, in ipotesi, possa riguardare impropriamente un errore di diritto, in quanto - al di là della oggettiva connotazione nella specie dell'errore che si

rileverà come errore materiale per quanto si dirà trattandosi di errore non incidente sulla decisione, esso per definizione non potrebbe essersi concretato in un errore di diritto, una volta inteso l'errore di diritto come rilevante ex necesse sulla decisione.

1.2. In secondo luogo, una volta considerato, che detta affermazione concerne, nel tenore in cui è stata espressa, una pretesa inidoneità dell'efficacia di un registro rilevante ai fini delle notificazioni a mezzo PEC e, dunque, un apparente principio esegetico suscettibile di applicazione ove dovesse porsi un problema di validità di una notificazione, l'esercizio del potere di correzione risulta giustificato dall'esigenza di evitare che detto principio venga inteso come espressione di un effettivo convincimento esegetico della Corte nei termini in cui figura letteralmente espresso.

2. Tanto premesso, l'errore materiale indicato nella proposta si annida nella parte su indicata della motivazione dell'ordinanza, là dove essa, pur mostrando chiaramente di assumere come presupposto soltanto - per quanto attiene alla notifica presso l'indirizzo di posta elettronica certificata "del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall'indice nazionale degli indirizzi INIPEC" e, si badi, non anche per l'indirizzo di PEC che indica come "quello della cancelleria dell'immigrazione del Tribunale di Firenze", che è estratto dal REGINDE una condivisibile "inidoneità soggettiva" del registro INIPEC da giustificarsi con esclusivo riferimento alla qualità del soggetto destinatario della notifica, ha poi riferito l'inidoneità al registro INIPEC nella sua oggettività, indicandolo espressamente come "dichiarato non attendibile" da un precedente di questa Corte, sul quale, peraltro, risulta in corso di pubblicazione un'ordinanza di correzione d'ufficio.

E' palese, viceversa, che nell'ordinanza corrigenda la Corte avrebbe voluto, in realtà, soltanto evidenziare che le due notifiche del ricorso indirizzate al magistrato M. sia come domiciliato presso un indirizzo INIPEC riferito al Tribunale di Firenze come "prot.tribunale.firenzegiustiziacert.it", sia come domiciliato presso un indirizzo estratto dal REGINDE e riferito allo stesso Tribunale come "cancelleria.immigrazione.tribunale.firenzegiustizia.it", riguardavano indirizzi soggettivamente non riferibili - al contrario di quanto dichiarato nelle relate di notifica telematica - quali pretesi luoghi di elezione di domicilio al magistrato. Sicchè, al di là delle espressioni usate, la Corte avrebbe voluto alludere, con riferimento al caso di quello estratto dall'INIPEC (ma non diversamente per quello estratto dal REGINDE) ad una mera inidoneità sul piano soggettivo, cioè per non essere esistenti indirizzi di tal fatta come riferibile al magistrato, nel Registro INIPEC (e nel registro REGINDE), cioè - in sostanza - per non essere presenti in detto registro (e nel REGINDE) indirizzi di domiciliazione elettiva del magistrato in servizio presso un tribunale in plessi organizzatori come quelli dei due indirizzi utilizzati.

L'affermazione generica della inattendibilità di quello che si definì "elenco INIPEC" - quale obiter dictum che, sebbene all'apparenza appoggiato al precedente, isolato, n. 3709 del 2019, non è suscettibile di mettere in discussione il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018 (ma, nello stesso senso, già Cass. n. 30139/2017), per cui "In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INIPEC, sia nel ReGinDE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia" - voleva essere giustificata, in realtà, dalla rilevata non riferibilità soggettiva.

In sostanza, l'ordinanza voleva dire che le due notificazioni indirizzate al magistrato come asseritamente domiciliato presso i due indirizzi di PEC relativi al Tribunale di Firenze avevano

riguardato indirizzi in alcun modo riferibili, sebbene sub specie di elettiva domiciliazione, al magistrato.

3. Ritiene, dunque, la Corte di disporre la correzione dell'ordinanza n. 24160 del 2019 nel seguente modo, con alcune variazioni rispetto al tenore della proposta.

Si intenda espunta in detta ordinanza la seguente proposizione: "questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al M. "con elezione di domicilio presso l'avvocato Tribunale di Firenze" a un indirizzo di posta elettronica che è quello della cancelleria dell'immigrazione del Tribunale di Firenze, ovvero anche all'indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall'indice nazionale degli indirizzi INI PEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del M., è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui "per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l'indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI4 PEC". Questo indipendentemente dal fatto che la notifica ad un magistrato non può essere validamente effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell'immigrazione o del protocollo del Tribunale di appartenenza;"

Si intenda essa sostituita con la seguente proposizione:

"questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al M. "con elezione di domicilio presso l'avvocato Tribunale di Firenze" (sic) a un indirizzo di posta elettronica della cancelleria dell'immigrazione del Tribunale di Firenze (presente nel REGINDE) e ad un indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall'indice nazionale degli indirizzi INIPEC, senza che essi siano riferibili alla posizione del M., tenuto conto che la notifica ad un magistrato non si comprende come possa validamente essere effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell'immigrazione o presso l'ufficio del protocollo del Tribunale di appartenenza sul presupposto di una inesistente elezione di domicilio da parte del magistrato ai sensi dell'art. 141 c.p.c., comunque in alcun modo è configurabile ai sensi di tale norma".

4. Si dispone che la cancelleria provveda ad annotare la presente ordinanza sull'originale dell'ordinanza n. 24160 del 2019.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 391-bis c.p.c., comma 1, secondo inciso, dispone d'ufficio la correzione della propria ordinanza n. 24160 del 2019 nei termini indicati nella motivazione.

Visto l'art. 288 c.p.c., comma 2, secondo inciso, manda alla cancelleria di provvedere ad annotare la presente ordinanza sull'originale dell'ordinanza n. 24160 del 2019.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 14 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 novembre 2019

Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 24-09-2019)

06-11-2019, n. 28528

30 Gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24934-2018 proposto da:

DOTT D.D. COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato CARLO COLAPINTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO COLAPINTO;

- ricorrente -

contro

COINFRA SRL, CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

- intimati -

avverso l'ordinanza n. 16354/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Svolgimento del processo

Questa Corte, con ordinanza n. 24934/2018, pronunciata in un giudizio promosso dalla Coinfra spa

nei confronti della Dott. D.D. Costruzioni srl, dinanzi al Tribunale di Bari, per sentire accertare la responsabilità della convenuta in ordine alla esclusione della AT.I. futura, che avrebbe dovuto essere costituita tra l'attrice, mandataria, e la Dott. D.D. Costruzioni srl, dalla procedura di pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di costruzione di un lotto dell'autostrada Siracusa-Gela indetto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, ha respinto il ricorso per cassazione proposto dalla Dott. D.D. Costruzioni srl nei confronti della Coinfra spa, avverso sentenza della Corte d'appello di Bari, con la quale era stata accolta una domanda subordinata della Coinfra di condanna della convenuta a manlevare l'attrice.

Avverso la suddetta sentenza, la Dott. D.D. Costruzioni srl propone ricorso per revocazione, in unico motivo, nei confronti di Coinfra srl, già Coinfra spa, Consorzio per le Autostrade Siciliane e (OMISSIS) srl, (che non svolgono attività difensiva).

E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, che questa Corte sarebbe incorsa in errore di fatto revocatorio per avere omissa di pronunciare sui motivi quarto e settimo del ricorso.
2. La censura è inammissibile.

Invero, questa Corte, nella ordinanza qui impugnata per revocazione, ha espressamente esaminato i motivi quarto e settimo del ricorso per cassazione della Dott. D.D. Costruzioni srl, ritenendoli infondati e quindi respingendoli. Questa Corte, nella decisione impugnata per revocazione, ha così statuito, per quanto qui interessa: "Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 11, 117, 111, Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, nonché omissa pronuncia, avendo la Corte d'appello omissa ogni decisione in merito all'istanza di disapplicazione della normativa nazionale poichè in contrasto con quella comunitaria in ordine alla mancata trasmissione alla Coinfra s.p.a., per il successivo invio all'appaltante, dei certificati comprovanti il possesso dei requisiti tecnici per partecipare alla gara... Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Dir. CEE n. 37/93, non avendo il giudice d'appello disapplicato la L. n. 109 del 1994, art. 10, comma 1 quater, in quanto contrastante con la suddetta direttiva circa i presupposti dell'esclusione dalla gara d'appalto.... Il quarto motivo è parimenti infondato, in quanto la Corte d'appello si è pronunciata chiaramente sull'insussistenza dei presupposti della invocata disapplicazione della normativa interna per un asserito contrasto con la normativa comunitaria indicata dalla ricorrente che riguardava ben diversa fattispecie relativa alla falsità delle dichiarazioni rese dal partecipante alla gara pubblica d'appalto.... Il settimo motivo va, infine, respinto in quanto ha prospettato un contrasto della normativa applicata con la direttiva comunitaria 14.6.93 n. 37 non ben esplicitato, atteso che la Corte d'appello ha ben chiarito che tale direttiva riguardava fattispecie diversa da quella esaminata (inosservanza di termine perentorio per la presentazione di documentazione)".

Vero che, in riferimento all'omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione su un motivo di ricorso, l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, errore che presuppone tuttavia sempre l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa (Cass. 16003/2011; Cass. 26301/2018). Non costituiscono invece vizi revocatori delle sentenze della S.C., ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, nè l'errore di diritto sostanziale o processuale, nè l'errore di giudizio o di valutazione (Cass. S.U. 30994/2017; Cass. 8984/2018).

Ora, in ricorso per revocazione, si sollecita piuttosto una inammissibile nuova valutazione delle ragioni fondanti i motivi quarto e settimo del ricorso per cassazione, espressamente giudicati infondati da questa Corte nell'ordinanza impugnata, lamentandosi il mancato rilievo, d'ufficio, di questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del diritto dell'Unione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 06 novembre 2019

Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13-03-2019)
04-11-2019, n. 28269

30 Gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -

Dott. FORTUNATO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 35880/2015 R.G. proposto da:

COEDIN S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Palombi e dall'avv. Ubaldo Perfetti, con domicilio eletto in Roma, in Piazza Cairoli n. 6, presso lo studio dell'avv. Guido Alpa.

- ricorrente -

contro

F.Q., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Viozzi, con domicilio eletto in Roma, alla Via Calamatta n. 16 presso lo studio dell'avv. Federico Rossi;

- ricorrente in via incidentale -

VIA VAI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tidei e dall'avv. Gian Luca Grisanti, con domicilio eletto in Roma alla Via Prenestina Nuova n. 1534, presso lo studio dell'avv. Adele Di Flavio.

- controricorrente -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI ANCONA n. 796/2014, depositata il 27.10.2014;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13.3.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso, chiedendo di accogliere il quinto motivo del ricorso principale e di dichiarare inammissibile il ricorso incidentale;

uditi gli avv. Ubaldo Perfetti, l'avv. Paolo Viozzi, e l'avv. Adele di Flavio.

Svolgimento del processo

F.Q. ha evocato in giudizio la Via Vai s.p.a. e la Coedin s.r.l. dinanzi al Tribunale di Fermo, assumendo di aver svolto attività di mediazione in favore delle convenute; che, in particolare il ricorrente era stato contattato dalla Via Vai s.p.a., interessata all'acquisto di un immobile in (OMISSIS) e in (OMISSIS) da adibire alla rivendita di auto nuove, ed aveva stabilito contatti con C.R., tecnico di fiducia della Coedin s.r.l., riscontrando la disponibilità di quest'ultima a cedere un proprio opificio ancora da realizzare; che tali incontri erano esitati nella vendita di una costruzione per un corrispettivo di L. 3.500.000.000.

Ha chiesto la condanna di ciascuna delle convenute al pagamento di una provvigione pari a L. 70.000.000, oltre accessori.

Il Tribunale ha respinto entrambe le domande, con pronuncia parzialmente riformata in appello.

La Corte distrettuale ha - difatti - ritenuto che la prescrizione annuale del diritto alla provvigione richiesta nei confronti della Via Vai s.p.a., decorresse dalla data di stipula dei preliminari di vendita (del 11.5.1999 e del 7.6.1999), non fosse stata sospesa ai sensi dell'art. 2941 c.c., n. 8 dal silenzio serbato dai contraenti circa il perfezionamento dell'affare e fosse stata interrotta tardivamente dal F. solo con la notifica della citazione introduttiva.

Quanto ai rapporti con la ricorrente, la Corte di merito ha rilevato che il F. aveva partecipato ad una

serie di incontri con la Via Vai s.p.a. e il C., tecnico di fiducia della Coedin s.r.l., e ha concluso che il mediatore avesse svolto un'attività rivelatasi utile per il buon esito dell'affare, reputando irrilevante che la Coedin s.r.l. non avesse conferito alcun incarico o che non fosse a conoscenza del ruolo e della qualità del resistente.

Ha infine ritenuto incontestato che questi fosse iscritto all'albo dei mediatori.

La cassazione di questa sentenza è chiesta dal Coedin s.r.l. sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

F.Q. ha proposto ricorso incidentale in tre motivi.

La Via Vai ha depositato controricorso.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo del ricorso principale censura la violazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando alla Corte di merito di non aver considerato che il diritto alla provvigione matura solo nei confronti delle parti che abbiano consapevolezza e siano a conoscenza del ruolo svolto dal mediatore, potendo solo in tal caso valutare l'opportunità di avvalersi delle relative prestazioni; che nel caso in esame, non era sufficiente che, come accertato dalla Corte di merito, il F. avesse partecipato ad taluni incontri volti a definire l'affare o che il suo intervento si fosse rilevato utile per il perfezionamento della vendita.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, data la condizione di inscienza in cui versava la ricorrente, competeva al mediatore la prova di aver reso palese la propria qualità ed il ruolo svolto nell'ambito delle trattative, per cui, in mancanza, la domanda non poteva essere accolta.

Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la sentenza abbia ommesso di pronunciare sull'eccezione relativa alla inconsapevolezza, da parte della ricorrente, del ruolo svolto dal F..

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sostenendo che, avendo il F. operato su incarico della Via Vai s.p.a., si era perfezionato con quest'ultima un rapporto di mandato e non di mediazione, con la conseguenza che solo la mandante era tenuta a pagare il compenso.

1.1. I quattro motivi, che sono suscettibili di esame congiunto, sono fondati.

La Coedin, convenuta in giudizio unitamente alla Via Vai s.p.a., per il pagamento delle provvigioni per l'attività svolta dal resistente in occasione del perfezionamento della vendita immobiliare di cui in atti, aveva espressamente eccepito sin dal primo grado di non esser tenuta al pagamento, non essendo stata edotta (e non essendo a conoscenza) che il F. era intervenuto nell'affare nella qualità di mediatore. L'eccezione era stata riproposta in appello, come è dato atto nella sentenza impugnata (cfr. sentenza pag. 5).

La Corte anconetana, dopo aver stabilito che il F. aveva partecipato a più incontri con la Via Vai s.p.a. e con il tecnico di fiducia della ricorrente, ha obiettato che "anche la semplice attività di reperimento dei clienti o la segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore".

La sentenza è, in tal modo, incorsa nei vizi denunciati.

Secondo il disposto dell'art. 1754 c.c. mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, essendo in posizione di imparzialità rispetto ai contraenti.

Accanto alla mediazione tipica, è configurabile una mediazione cosiddetta atipica, che ricorre nel caso in cui il mediatore abbia ricevuto l'incarico, da uno dei contraenti, di svolgere un'attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione di uno specifico affare, a determinate e prestabilite condizioni (Cass. s.u. 19161/2017).

In entrambe le ipotesi, il rapporto assume carattere contrattuale (Cass. 18514/2009; Cass. 5777/2006; Cass. 3472/1998; Cass. 6813/1988; Cass. 2631/1982) e può perfezionarsi anche mediante comportamenti concludenti che implicino la volontà dei contraenti di avvalersi dell'opera del mediatore o mediante la semplice accettazione dell'opera da questi svolta (stante l'assenza di vincoli di forma anche se l'operazione da concludere abbia ad oggetto diritti immobiliari: Cass. 11655/20188; Cass. 1934/1982).

Occorre quindi che la parte (destinataria della domanda di pagamento del compenso) sia stata posta in grado di conoscere il ruolo svolto dall'intermediario, il quale deve operare in modo palese, rendendo nota la qualità rivestita (Cass. 4107/2019; Cass. 11521/2008).

L'onere della prova di tale presupposti è a carico della parte che pretenda di essere remunerata per l'opera prestata, trattandosi di elemento costitutivo del diritto al compenso (Cass. 6004/2007; Cass. 3154/1980).

1.2. La Corte di merito, qualificato il rapporto come mediazione tipica, non poteva - quindi - condannare la Coedin s.r.l. al versamento del compenso per il solo fatto che l'attività del F. si era rivelata utile per la conclusione dei preliminari di vendita, ma, avendo la Coedin s.r.l. specificamente contestato di essere a conoscenza del ruolo assunto dal resistente, era tenuta a verificare se vi fosse prova che questi aveva palesato la propria qualità, tenendo conto che era il F. a dover dimostrare la sussistenza delle condizioni cui era subordinato il diritto alla provvigione.

Lo stesso inquadramento del rapporto nell'ambito della mediazione tipica necessitava della previa verifica della natura dell'incarico conferito dalla Via Vai s.p.a. al fine di stabilire se si fosse in presenza di un mandato, avendo riguardo alla natura vincolante o meno di detto incarico (Cass. 482/2019; Cass. 163882/2009; Cass. 24333/2008).

2. Il quinto motivo denuncia la violazione della L. n. 39 del 1989, artt. 3 e 6, nonché dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la sentenza abbia erroneamente escluso che l'eccezione di insussistenza della prova dell'iscrizione del F. nell'albo dei mediatori potesse esser proposta direttamente in appello, non considerando non solo che la questione era stata già sollevata in primo grado, ma che, inoltre, essendo l'iscrizione una condizione di validità del rapporto, la sua carenza poteva esser rilevata d'ufficio o comunque dedotta direttamente in secondo grado.

Il motivo è infondato perchè la sentenza impugnata, pur dando incidentalmente atto della tardività dell'eccezione proposta dalla ricorrente, l'ha respinta nel merito, osservando che, anche riguardo a tale profilo, è invocabile il principio di non contestazione, e che, alla luce delle difese svolte dalla Coedin s.r.l., non era necessaria alcuna verifica probatoria in ordine all'iscrizione all'albo dei mediatori da parte del F..

Non avendo la Corte di merito dichiarato inammissibile la censura ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e non avendo negato rilievo all'iscrizione del nell'albo dei mediatori quale condizione di validità del rapporto, i vizi denunciati non possono ritenersi sussistenti.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione dell'art. 1755 c.c., comma 1, artt. 2950 e 2935 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la sentenza erroneamente fatto decorrere la prescrizione del diritto al compenso dalla conclusione dei contratti preliminari di vendita in luogo che dalla data del definitivo, trascurando inoltre che nessuna comunicazione era giunta al F. circa data di conclusione dei suddetti contratti, i quali, peraltro, non erano stati trascritti.

In ogni caso, il decorso della prescrizione doveva considerarsi sospeso, perchè le società convenute aveva occultato dolosamente il perfezionamento dell'affare.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la prova dell'intervenuta prescrizione non era stata raggiunta, dato che i preliminari erano privi di data certa e non erano stati trascritti e che la Via Vai s.p.a. non aveva dedotto e dimostrato quale fosse il momento in cui il mediatore aveva appreso della conclusione dell'affare. La missiva del 26.6.2000, valorizzata - a tali effetti - dalla Corte distrettuale, non era stata prodotta dalla Via Vai s.p.a. nè quest'ultima aveva dichiarato di volersene avvalere, sicchè il documento non poteva essere utilizzato per ritenere estinto il diritto al compenso.

Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 2943 c.c., comma 1 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la prescrizione doveva ritenersi interrotta tempestivamente dalla notifica della citazione introduttiva, la quale, sebbene pervenuta alle società destinatarie in data 28.6.2000, era stata consegnata all'ufficiale giudiziario il 26.6.2000, impedendo comunque l'estinzione del diritto alla provvigione.

3.1. Il ricorso incidentale è inammissibile.

F.Q. ha tempestivamente notificato il controricorso alla sola Coedin s.r.l. mentre, preso atto che la notifica alla Via Vai s.p.a. (unica parte verso cui era indirizzato il ricorso incidentale), non era andata a buon fine a causa del trasferimento del difensore, con istanza dell'11.5.2015, ha chiesto di essere rimesso in termini.

Con provvedimento presidenziale del 29.5.2015, l'istanza è stata rimessa alle valutazioni del Collegio.

Dalla certificazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ancona (la cui produzione è ammissibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 1), risulta tuttavia che, già in data 11.7.2014, il trasferimento dello studio da (OMISSIS) a (OMISSIS) era stato annotato nell'albo professionale.

Solo in data 25.11.2015 il F. ha rinnovato la notifica (cfr. attestazione dell'ufficiale giudiziario in calce al controricorso depositato in data 22.1.2016).

Giova ribadire che la notificazione dell'impugnazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio di merito, che abbia avuto esito negativo per l'avvenuto trasferimento dello studio, non ha alcun effetto giuridico.

La notifica va difatti effettuata al domicilio reale (quale risulta dall'albo professionale ovvero dagli atti processuali), poichè il dato di riferimento personale prevale su quello topografico.

La parte impugnante ha, in tal caso, la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e la successiva notificazione avrà effetto dalla data di attivazione del procedimento, semprechè detta ripresa sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto tenuti presenti i tempi necessari per conoscere l'esito negativo della

notificazione e per assumere le informazioni necessarie per provvedere alla rinnovazione (Cass. s.u. 17352/2009; Cass. s.u. 15594/2016; Cass. s.u. 15295/2014).

In tale ipotesi, la possibilità di superare eventuali decadenze è subordinata a due condizioni: l'errore sul domicilio del destinatario non deve essere imputabile al notificante e la nuova notifica deve essere eseguita entro un termine ragionevole (non superiore alla metà di quello stabilito a pena di decadenza).

Riguardo al primo profilo, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio eletto nel giudizio, se questi esercita l'attività in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, in alternativa, nel domicilio effettivo, previo riscontro, da parte dell'interessato, delle risultanze dell'albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica attuabile anche per via informatica o telematica - arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l'intero, dei termini di impugnazione, non essendo giustificata la notificazione ad un indirizzo diverso (Cass. s.u. 14594/2016; Cass. s.u. 17532/2009; Cass. s.u. 3818/2009).

L'errore in cui è incorso il F. non può, quindi, ritenersi scusabile - e non giustifica la chiesta rimessione in termini - dato che il trasferimento era stato annotato nell'albo degli avvocati da data ampiamente anteriore alla proposizione dell'impugnazione incidentale, la quale è stata, inoltre, notificata presso il domicilio effettivo del difensore della società resistente a distanza di mesi dal momento in cui la parte ha avuto conoscenza delle ragioni per le quali la prima notifica non aveva avuto esito.

Va inoltre rilevato che il diritto del mediatore alla provvigione nei confronti di più le parti dell'affare concluso per effetto del suo intervento dà luogo a crediti distinti che possono essere fatti valere in separati giudizi (Cass. 1152/1995; Cass. 3894/1979).

Qualora detti crediti siano dedotti in un unico giudizio, si è in presenza un caso di litisconsorzio facoltativo tra cause connesse per il titolo, da cui consegue l'applicabilità, nei gradi di impugnazione, dell'art. 332 c.p.c. (Cass. 12093/2019; Cass. 30730/2018; si veda pure, in senso parzialmente contrario, Cass. 1668/2005, che sostiene l'applicabilità dell'art. 331 c.p.c. in presenza di un vincolo di dipendenza in senso tecnico tra le domande di pagamento delle provvigioni proposte verso più parti).

Di conseguenza, la tempestività della notifica effettuata nei confronti della Coedin non poteva determinare l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale proposta verso la Via Vai s.p.a., dato inoltre che, nello specifico, il F. aveva evocato in causa le due società, chiedendo - a ciascuna di esse - il pagamento di L. 70.000.000 sulla base di fatti costitutivi distinti (il conferimento di uno specifico incarico da parte della ricorrente principale e il concreto svolgimento dell'attività di mediazione verso la Via Vai s.p.a.) ed aveva riproposto in appello le medesime circostanze di fatto dedotte in primo grado cfr. sentenza di appello pag. 2).

Lo stesso ricorso incidentale era rivolto esclusivamente nei confronti della Via Vai s.p.a. ed attingeva profili - (la prescrizione del credito) - che non interessavano la Coedin s.p.s., con la conseguente impossibilità di configurare comunque un vincolo di dipendenza e, dunque, di applicare l'art. 331 c.p.c..

Sono quindi accolti il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, è respinto il quinto motivo di detto ricorso ed è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Ancona, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di

legittimità.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente in via incidentale è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il quinto motivo di detto ricorso e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Ancona, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente in via incidentale è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019